

BRESCIA INFRASTRUTTURE

5° AGGIORNAMENTO

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(2020-2022)
E
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
(2020-2022)**

- Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Brescia Infrastrutture S.r.l. in data 30.01.2020
- Pubblicato sul sito ufficiale di Brescia Infrastrutture www.bresciainfrastrutture.it, sezione "Società Trasparente".

PRESENTAZIONE

Il presente documento riguarda il 5° aggiornamento del P.T.P.C. relativo al triennio 2020-22 e consiste in una generale rivisitazione del piano pubblicato in data 30.1.2015, del 1° aggiornamento approvato nel gennaio 2016, del 2° aggiornamento approvato nel gennaio 2017, del 3° aggiornamento approvato nel gennaio 2018 e del 4° aggiornamento pubblicato il 29.01.2019.

Tale rivisitazione tiene conto dei seguenti fattori:

- i. Delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2019 del Piano nazionale Anticorruzione;
- ii. Linee Guida ANAC n. 15 del 05.06.2019 recanti "*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*";
- iii. Linee Guida in consultazione in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*);
- iv. delle indicazioni ed interpretazioni provenienti dall'ANAC nel corso di vigenza del 4° aggiornamento del P.T.P.C.;
- v. delle modifiche normative intervenute nel corso di vigenza del 4° aggiornamento del P.T.P.C.;
- vi. delle modifiche e/o integrazioni che si sono rese necessarie in ragione dell'esito dell'attuazione delle misure di prevenzione adottate con il 4° aggiornamento;
- vii. delle misure di prevenzione contenute nel 4° aggiornamento del piano e nella Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per l'anno 2019;
- viii. degli indirizzi e delle indicazioni provenienti dal Comune di Brescia, quale Amministrazione controllante.

Il presente documento sostituisce il 4° aggiornamento del P.T.P.C.

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

| | |
|-------------------------------|--|
| A.N.A.C. | Autorità Nazionale Anticorruzione |
| BRESCIA INFRASTRUTTURE | Brescia Infrastrutture S.r.l. |
| C.I.V.I.T. | Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche |
| COMUNE | Comune di Brescia |
| D.F.P | Dipartimento della Funzione Pubblica |
| D.LGS. 165/2001 | Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. ("Norme Generali sull'ordinamento dei lavori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni") |
| D.LGS. 231/2001 | Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300") |
| D.LGS. 50/2016 | Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. ("Codice dei contratti pubblici") |
| D.LGS. 33/2013 | Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") |
| D.LGS. 97/2016 | Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e ss.mm.ii. ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche") |
| L. 241/1990 | <i>Legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii. ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi")</i> |
| D.LGS. 175/2016 | Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 175 e ss.mm.ii. ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") |
| L. 136/2010 | <i>Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia")</i> |
| L. 190/2012 | <i>Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione")</i> |
| L. 124/2015 | Legge 7 agosto 2015, n. 124 e ss.mm.ii. ("Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche") |
| P.N.A | Piano Nazionale Anticorruzione |
| P.T.P.C. | Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Brescia Infrastrutture S.r.l. |
| P.T.T.I. | Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Brescia Infrastrutture S.r.l. |
| SITO | Il SITO <i>web</i> istituzionale di Brescia Infrastrutture S.r.l. www.bresciainfrastrutture.it |
| MOG | Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 |



SEZIONE I

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI BRESCIA
INFRASTRUTTURE (2020-2022)
QUINTO AGGIORNAMENTO**

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI | 8 |
| 1.1. NORMATIVA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO | 8 |
| 1.1.1. <i>Convenzioni Internazionali</i> | 8 |
| 1.1.2. <i>Normativa Nazionale</i> | 8 |
| 1.1.3. <i>Delibere, Regolamenti e Linee Guida – A.N.A.C.</i> | 9 |
| 1.1.4. <i>Linee Guida – Atti di indirizzo – Circolari – Intese</i> | 10 |
| 1.1.5. <i>Atti Comune di Brescia</i> | 10 |
| 1.2. INTRODUZIONE | 11 |
| 2. BRESCIA INFRASTRUTTURE – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO PROFILO SOCIETARIO E DI GOVERNANCE – ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO..... | 18 |
| 2.1. PROFILO SOCIETARIO E DI GOVERNANCE | 18 |
| 2.2. OGGETTO SOCIALE | 18 |
| 2.3. RAPPORTI CON IL COMUNE | 18 |
| 2.4. ORGANIZZAZIONE | 19 |
| 2.5. CONTESTO ESTERNO | 19 |
| 3. IL 5° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. DI BRESCIA INFRASTRUTTURE - SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA SOCIETÀ..... | 23 |
| 3.1. IL P.T.P.C. DI BRESCIA INFRASTRUTTURE ED I SUOI AGGIORNAMENTI | 23 |
| 3.2. DESTINATARI DEL 5° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. | 25 |
| 3.3. ENTRATA IN VIGORE, VALIDITÀ, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DEL QUINTO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. | 25 |
| 3.4. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | 26 |
| 3.4.1. <i>Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione</i> | 26 |
| 3.4.2. <i>I Referenti</i> | 29 |
| 3.4.3. <i>Dipendenti e collaboratori</i> | 30 |
| 3.4.4. <i>Responsabile Protezione dei Dati</i> | 30 |
| 3.4.5. <i>Organismo di Vigilanza</i> | 30 |
| 3.5. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO | 30 |
| 3.6. LA MAPPATURA DEI PROCESSI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | 31 |
| 3.7. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE | 34 |
| 3.8. PIATTAFORMA ANAC | 34 |
| 4. LE MISURE GIA' ATTUATE IN BRESCIA INFRASTRUTTURE | 35 |
| 4.1. INTRODUZIONE | 35 |
| 4.2. ACCESSO CIVICO | 35 |
| 4.3. LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI | 35 |
| 4.4. IL CODICE ETICO | 36 |
| 4.5. PROCEDURE E REGOLAMENTI AZIENDALI | 36 |
| 4.6. CONTROLLO DEL COMUNE ED ATTIVITA' DI REVISIONE | 37 |
| 4.6.1. <i>Controllo del Comune</i> | 37 |
| 4.6.2. <i>Obiettivi gestionali assegnati dal Comune</i> | 39 |
| 4.6.3. <i>Attività di revisione</i> | 39 |
| 4.6.4. <i>Associazione Trasporti (ASSTRA)</i> | 39 |
| 4.7. INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS.39/2013 | 39 |
| 4.8. ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO DEI DIPENDENTI (PANTOUFLAGE) | 41 |
| 5. LE MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE..... | 43 |
| 5.1. PREMESSA | 43 |
| 5.2. MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA..... | 43 |
| 5.2.1. <i>Trasparenza</i> | 43 |
| 5.2.2. <i>Accesso Civico</i> | 43 |
| 5.2.3. <i>La pubblicazione delle informazioni in materia di contratti pubblici</i> | 43 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 5.2.4. | <i>Gestione informatizzata dei documenti</i> | 44 |
| 5.3. | IL CODICE ETICO | 44 |
| 5.4. | SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE..... | 44 |
| 5.5. | INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013 | 45 |
| 5.6. | ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO DEI DIPENDENTI (PANTOUFLAGE) | 47 |
| 5.7. | CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI | 47 |
| 5.8. | FORMAZIONE | 48 |
| 5.9. | TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO ("WHISTLEBLOWER")..... | 49 |
| 5.10. | ASTENSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSE | 50 |
| 5.11. | VERIFICHE AFFERENTI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI | 51 |
| 5.12. | PROTOCOLLI OPERATIVO | 52 |
| 5.13. | MODELLO ORGANIZZATIVO 231 | 52 |
| 6. | LE ULTERIORI MISURE SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | 53 |
| 6.1. | RAPPORTI CON TERZI E PRINCIPI DI CONTROLLO GENERICI | 53 |
| | SI CONFERMA QUANTO GIÀ PREVISTO NEL P.T.P.C., NEL 1°, 2°, 3° E 4° AGGIORNAMENTO E SI RINVIA AL CODICE ETICO E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI..... | 53 |
| 6.2. | PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI | 53 |
| | SI CONFERMA QUANTO GIÀ PREVISTO NEL P.T.P.C., NEL 1°, 2° E 3° E 4° AGGIORNAMENTO E SI RINVIA AL CODICE ETICO E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI..... | 53 |
| 6.3. | APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI..... | 53 |
| | SI CONFERMA QUANTO GIÀ PREVISTO NEL P.T.P.C., NEL 1°, 2° E 3° E 4° AGGIORNAMENTO. | 53 |
| 6.4. | REGALI, OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 53 |
| 6.5. | CONSULENZE ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI | 53 |
| 6.6. | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE | 54 |
| 6.7. | GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E PROCESSI AMMINISTRATIVI | 54 |
| 6.7.1. | <i>Antiriciclaggio</i> | 54 |
| 6.8. | UTILIZZO DELL'ARBITRATO..... | 55 |
| 6.9. | CONTENZIOSI, PROCEDIMENTI ED ACCORDI TRANSATTIVI | 55 |
| 6.10. | OBBLIGHI DI INFORMAZIONE..... | 57 |
| 6.11. | LE MISURE AGGIUNTIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE..... | 57 |
| 7. | ATTUAZIONE DEL QUARTO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.: IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO | 58 |
| 7.1. | PREMESSA..... | 58 |
| 7.2. | INDIRIZZI PER L'AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. – RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE | 58 |
| 7.3. | SEGNALAZIONI..... | 58 |
| 7.4. | CONCLUSIONI | 59 |
| 8. | TRASPARENZA | 60 |
| 8.1. | INTRODUZIONE..... | 60 |
| 8.2. | IL 5° AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I. DI BRESCIA INFRASTRUTTURE | 61 |
| 8.3. | SOGGETTI COINVOLTI PER L'ATTUAZIONE DEL 5° AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I. | 61 |
| 8.3.1. | <i>Organi amministrativi della società</i> | 61 |
| 8.3.2. | <i>Il Responsabile della Trasparenza</i> | 61 |
| 8.3.3. | <i>Referenti</i> | 62 |
| 8.4. | ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL 5° AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I..... | 62 |
| 8.4.1. | <i>Obiettivi e finalità</i> | 62 |
| 8.4.2. | <i>Obiettivi strategici ed operativi in materia di trasparenza</i> | 63 |
| 8.4.3. | <i>Le aree coinvolte per l'individuazione dei contenuti del 5° aggiornamento del P.T.T.I.</i> | 63 |
| 8.4.4. | <i>I termini e le modalità di adozione del 5° aggiornamento del P.T.T.I. da parte degli organi di vertice</i> 63 | 63 |
| 8.5. | INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA..... | 63 |
| 9. | PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL 5° AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I. | 64 |

| | |
|--|----|
| 9.1. MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI | 64 |
| 9.2. MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA..... | 64 |
| 9.2.1. <i>Organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione</i> | 64 |
| 9.3. STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" | 65 |
| 9.4. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO..... | 65 |
| 9.5. CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI | 65 |
| 9.6. PUBBLICAZIONE DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY | 66 |

1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Nel corso del 2017 e 2018 sono avvenute all'interno di Brescia Infrastrutture significative modifiche sia a livello societario che a livello organizzativo che hanno comportato la revisione durante il 2018 del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01. A seguito infatti di tale modifiche e tenendo conto delle indicazioni contenute nella Determinazione ANAC n. 1134/17 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto private controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.12.2018 è stato adottato un documento unitario con il quale sono individuate le misure del "modello 231" e le misure integrative di prevenzione della corruzione unitamente alla sezione dedicata alla trasparenza.

Durante il corso dell'anno 2019 Brescia Infrastrutture ha rivisitato completamente la parte speciale del MOG, coordinandola con la sezione delle Aree a rischio mappate nel P.T.P.C., inserendo le aree tipiche dei reati 231. Si è poi proceduto ad aggiornare anche la parte generale del Modello, adottando anche per esso la nuova valutazione del rischio che è la medesima utilizzata per la valutazione del rischio corruttivo previsto dalla L. 190/2012 indicata da A.N.A.C. nell'allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Infine, è stato rivisto il Codice Etico inserendo la rotazione straordinaria del dipendente a seguito dell'apertura di un procedimento penale per condotte di natura corruttiva nei confronti dello stesso.

Si rende noto, inoltre, che la Società ha ottenuto in data 15.12.2019 l'attestazione 231.

Con il presente documento la Società provvede al quinto aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, implementandolo in seguito alle nuove Linee Guida dell'ANAC e alle modifiche introdotte nel 2019 dalla Società.

1.1. NORMATIVA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1.1.1. Convenzioni Internazionali

- Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione (U.N.C.A.C. - United Nations Convention Against Corruption) adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della Legge 3.08.2009, n. 116;
- Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27.01.1999 e ratificata ai sensi della Legge 28.06.2012, n. 110;

1.1.2. Normativa Nazionale

- Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98 e ss.mm.ii.
- Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e ss.mm.ii.
- Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in Legge 11 agosto 2014, n. 114 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013
- Legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii.
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.;
- Legge 30 novembre 2017 n. 179.

- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.90 e ss.mm.ii.
- Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016;
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

1.1.3. Delibere, Regolamenti e Linee Guida – A.N.A.C.

- A.N.A.C. – Ministero dell’Interno, *“Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C. –Prefetture – U.T.G. e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa – Sezione Enti Locali”*, del 15.07.2014
- A.N.A.C., *“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento”*, approvato il 9.09.2014
- A.N.A.C., *Delibera “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”* del 7.10.2014, n. 144
- A.N.A.C., *Delibera “Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)”* del 21.01.2015, n. 10
- A.N.A.C., *Determinazione “Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”* del 28.04.2015, n. 6
- A.N.A.C. *Determinazione “Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”* del 17.06.2015, n. 8
- A.N.A.C., *Comunicato del Presidente “Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015 – 2017”* del 13.07.2015
- A.N.A.C., *Determinazione “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”* del 28.10.2015, n. 12
- A.N.A.C., *Determinazione, 10 dicembre 2015, n. 13 “Aggiornamento della determina n. 6 del 18 dicembre 2013 recante indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*
- A.N.A.C., *Delibera “Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015”* del 20 gennaio 2016, n. 39
- A.N.A.C., *Delibera “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”* del 3.08.2016, n. 831
- A.N.A.C., *Determinazione “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”* del 3.08.2016, n. 833
- A.N.A.C., *“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97”* del 16.11.2016;
- A.N.A.C. *“Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 97/2016”;*
- ANAC *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* del 08.11.2017;

- A.N.A.C. Delibera n. 657 del 18 luglio 2018 “Regolamento sull’esercizio del potere dell’ANAC di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”;
- A.N.A.C., “Linee guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali” del 24 ottobre 2018;
- A.N.A.C. Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- A.N.A.C. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 “Linee Guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16 comma 1, lettera l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”;
- A.N.A.C Linee Guida n. 15 del 05.06.2019 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”;
- Linee Guida in consultazione in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*);
- A.N.A.C. Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2019 del Piano nazionale Anticorruzione”.

1.1.4. Linee Guida – Atti di indirizzo – Circolari – Intese

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” del 25 gennaio 2013, n. 1
- Circolare 19 luglio 2013, n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica “d.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”
- Dipartimento Funzione Pubblica, Circolare “Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate” del 14 febbraio 2014, n. 1
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, “Vademecum per le stazioni appaltanti. Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici” del 18 settembre 2013
- Garante per la protezione dei dati personali, “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, Registro dei provvedimenti del 15 maggio 2014, n. 243
- Confindustria, “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231” – approvate il 7 marzo 2002, aggiornate a marzo 2014, approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata, “Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, del 24 luglio 2013 (rep. atti 79/CU)
- Banca d’Italia, Unità Informazione Finanziaria per l’Italia, Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici e delle pubbliche amministrazioni del 23 aprile 2018.

1.1.5. Atti Comune di Brescia

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017 – 2019 del Comune
- Deliberazione del Consiglio Comunale del 22.03.2013, n. 29/10630
- Deliberazione del Consiglio Comunale 12.05.2014, n. 54

- Deliberazione di Giunta Comunale del 4.11.2014, n. 616
- Codice di Comportamento del Comune di Brescia
- Codice Etico "Carta di Pisa" di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale 30.06.2014, n. 67.

1.2. INTRODUZIONE

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ("O.N.U.") contro la corruzione – adottata dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della Legge 3.08.2009, n. 116 – prevede, all'art. 5, che ciascuno Stato che partecipa alla Convenzione medesima:

- elabori e applichi o persegua, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi di stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d'integrità, di trasparenza e di responsabilità;
- si adoperi al fine di attuare e promuovere pratiche efficaci volte a prevenire la corruzione;
- si adoperi al fine di valutare periodicamente gli strumenti giuridici e le misure amministrative pertinenti al fine di determinare se tali strumenti e misure siano adeguati a prevenire e combattere la corruzione;
- collabori con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di cui a tale articolo.

In attuazione di tale Convenzione, il Legislatore Nazionale ha approvato la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii. (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*), (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.11.2012, n. 265 ed entrata in vigore il 28.11.2012) ("L. 190/2012"), con cui, all'art. 1, commi 1-151, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione ed attuazione di strategie di prevenzione della corruzione su due diversi livelli, nazionale e decentrato.

A livello nazionale, il Dipartimento per la Funzione Pubblica ("**D.F.P.**") ha predisposto, sulla base di linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale per la Prevenzione e il Contrasto della Corruzione e dell'Illegalità nella Pubblica Amministrazione di cui al co. 4 dell'art. 1 della L. 190/2012, un Piano Nazionale Anticorruzione ("**P.N.A.**"), quale documento strategico di programmazione delle attività di prevenzione e di contrasto alla corruzione nel settore pubblico.

Il P.N.A. 2013 è stato approvato con Delibera 72/2013 dal soggetto individuato dalla L. 190/2012 quale autorità nazionale anticorruzione, Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche ("**C.I.V.I.T.**"), oggi Autorità Nazionale Anticorruzione ("**A.N.A.C.**").

In merito all'ambito soggettivo di applicazione, il P.N.A. prevede al § 1.3 che i relativi contenuti sono rivolti anche "*[...] agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi [...]*".

Le Linee Guida approvate dall'A.N.A.C. con la Determinazione del 17.06.2015, n. 8 ("**Linee Guida A.N.A.C.**") hanno inciso sulla disciplina già prevista dal P.N.A. 2013 e ne hanno comportato una rivisitazione: esse, infatti, hanno integrato e sostituito, laddove non compatibili, i contenuti del P.N.A. 2013 in materia di prevenzione della corruzione e di

trasparenza e dovevano essere seguite dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

Nella seduta del 28.10.2015, il Consiglio dell'A.N.A.C. ha approvato l'Aggiornamento per il 2015 del P.N.A. 2013 (**"Aggiornamento del P.N.A. 2013"**) in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità stessa, avvenuta il 2.11.2015, che si poneva in continuità con il P.N.A. 2013 con l'obiettivo di offrire un supporto operativo che consentisse alle Pubbliche Amministrazioni ed agli altri soggetti tenuti all'introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistemico.

Con la Delibera del 3.08.2016, n. 831, l'A.N.A.C. ha approvato definitivamente il P.N.A. 2016: si tratta del primo piano predisposto ed adottato dall'A.N.A.C. stessa, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, e ss.mm.ii. (*"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*) (**"D.L. 90/2014"**), che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

A livello decentrato, ogni soggetto di cui al § 1.3 del P.N.A. definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, sulla base delle indicazioni presenti nel medesimo P.N.A., effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Alla luce delle modifiche normative intervenute nel 2016, in particolare, dell'art. 2 *bis* del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii. (**"D.Lgs. 33/2013"**) e dell'art. 1, co. 2 *bis*, della L. 190/2012, il P.N.A. 2013 si può ritenere superato con riferimento all'identificazione dei soggetti direttamente destinatari del P.N.A. stesso.

Secondo il disposto dell'articolo 1, co. 5, della L. 190/2012, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione costituisce la modalità principale attraverso la quale i soggetti tenuti all'applicazione della norma definiscono *"[...] la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio [...]"*.

Ai sensi dell'art. 2.1 del P.N.A., il **concetto di corruzione** che deve essere preso a riferimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ha un'accezione ampia, comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

A tal proposito, l'Aggiornamento del P.N.A. 2013 riporta quanto segue: *"Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, **ma coincidente con la <<maladministration>>**, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) derivanti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse"*.

Nel P.N.A. 2016 non si rinviene alcuna definizione così puntuale del concetto di corruzione ma, nella parte introduttiva, si trovano alcuni elementi che possono confermare quanto specificato nel P.N.A. 2013. Infatti, si legge quanto segue: *"In piena aderenza agli obiettivi fissati dalla l. 190/2012 il PNA ha il compito di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), l'adozione di misure di prevenzione della corruzione. **Misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche. Misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall'ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa"**.*

Le situazioni rilevanti sono più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice Penale, e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati dal Titolo II, Capo I del Codice medesimo, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, a fini privati, delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia per il caso in cui tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Particolare rilevanza rivestono, nell'ambito della prevenzione del fenomeno corruttivo, anche in ragione di quanto indicato dalle *"Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C. – Prefetture – U.T.G. e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, del 15 luglio 2014"*, le seguenti fattispecie penalistiche e/o corruttive:

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)
- Millantato credito (art. 346 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
- Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Truffa (art. 640 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 646-ter. 1 c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). privati (art. 2635 c.c.)
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)¹

¹ **LE FATTISPECIE PENALISTICHE**
Art. 314 Peculato

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [c.p. 458] o di altra cosa mobile altrui [c.c. 812, 814], se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323 Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete [c.p. 263], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 31, 32].

Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 [c.p. 29, 31, 32].

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 360, 440].

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Art. 346 Millantato credito

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale [c.p. 357, 382], o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio [c.p. 358, n. 1], riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro [c.p. 458] o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 [c.p. 29, 32].

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.

Art. 346-bis Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Art. 347 Usurpazione di funzioni pubbliche

Chiunque usurpa una funzione pubblica [c.p. 357] o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego [c.p. 358, n. 1] è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle [c.p. 360; c.p.p. 289].

La condanna importa la pubblicazione della sentenza [c.p. 36].

Art. 353 Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [c.p.c. 503, 534, 581; c.p.p. 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p.p. 31].

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065 [c.p. 29, 32].

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale [c.p. 357] o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà [c.p. 63].

Art. 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità [c.p. 359], fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29].

La pena è aumentata [c.p. 64] se la fornitura concerne:

1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato [c.p. 251];
3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [c.p. 29, 32].

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 252].

Art. 416-ter Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Art. 640 Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29, 63].

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162];

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Art. 648-ter.1 Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

LE FATTISPECIE CIVILISTICHE

Art. 2635 Corruzione tra privati Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Sulla valutazione dei rischi corruttivi connessi ad alcuni reati sopra elencati contemplati dal D. Lgs. 231/01 si richiama il MOG adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.11.2019.

2. BRESCIA INFRASTRUTTURE – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO PROFILO SOCIETARIO E DI GOVERNANCE – ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

2.1. PROFILO SOCIETARIO E DI GOVERNANCE

Brescia Infrastrutture è una società a responsabilità limitata, soggetta alla direzione, al coordinamento e al controllo del Comune di Brescia.

La Società è partecipata al 100% dal Comune di Brescia.

Nel corso del 2017 è stata modificata la governance societaria prima rappresentata dall'Amministratore Unico. Nel 2017 il Socio Unico Comune di Brescia ha deliberato di affidare l'amministrazione della Società ad un organo collegiale composto da tre membri, alla luce della molteplicità e complessità di competenze ed attività che gravano su Brescia Infrastrutture S.r.l., passando quindi da un organo monocratico ad uno collegiale che rimane in carica per tre esercizi.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica.

Il controllo contabile su Brescia Infrastrutture è esercitato, previa determinazione dell'Assemblea dei Soci, da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero competente.

È altresì stato nominato un Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Su tale tema si rinvia al MOG.

In merito alla composizione dell'organo amministrativo, del Collegio Sindacale sindacale e all'Organismo di Vigilanza si rinvia a quanto pubblicato sul SITO, nella Sezione "Società Trasparente".

2.2. OGGETTO SOCIALE

Brescia Infrastrutture detiene la proprietà delle infrastrutture quali immobili e parcheggi in struttura nonché dell'infrastruttura relativa alla Metropolitana di Brescia.

La Società può detenere la proprietà e può disporre di diritti reali, relativamente a fabbricati civili, rurali, industriali, commerciali ed artigianali, nonché ad ogni altra tipologia di immobile, rete, impianto, dotazione patrimoniale.

Relativamente ai beni di cui la Società può:

- procedere alla progettazione, alla realizzazione in proprio o in appalto ed all'acquisto;
- essere conferitaria in natura, nonché beneficiaria di procedure di scissione o incorporante in procedure di fusione;
- acquisire la disponibilità a qualsiasi altro titolo consentito dalla legge;
- realizzare ogni intervento incrementativo patrimoniale (investimenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie e simili).

La Società può gestire, effettuare manutenzioni ordinarie, amministrare, affittare, concedere, cedere a terzi, valorizzare in qualsiasi altra forma i beni stessi.

La Società svolge quanto elencato alle lettere precedenti con riguardo al proprio patrimonio, nonché al patrimonio del Comune di Brescia, o di terzi, nel rispetto della normativa vigente.

Relativamente all'attività di progettazione la società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 05.12.2017, ha nominato l'Ing. Alberto Merlini Direttore Tecnico configurando formalmente Brescia Infrastrutture S.r.l. come Società di ingegneria.

Per maggiori informazioni relative all'oggetto sociale si rinvia a quanto pubblicato sul SITO, nella Sezione "Azienda".

2.3. RAPPORTI CON IL COMUNE

La Società opera esclusivamente nel rispetto degli indirizzi assegnati dal Comune di Brescia; detti atti di indirizzo, lo statuto e gli atti di regolamentazione dei rapporti tra Ente e Società garantiscono il controllo, del primo sulla seconda, analogo a quello che esercitano su un proprio ufficio. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo

a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.


La Società deve adeguare il proprio operato alle disposizioni del Regolamento dei Controlli che il Comune stesso ha adottato con riferimento agli enti partecipati.

La Società è responsabile del raggiungimento degli obiettivi gestionali ad essa assegnati annualmente dal Comune di Brescia.

2.4. ORGANIZZAZIONE

Di seguito si riporta l'organigramma di Brescia Infrastrutture. Alla data del 31.01.2020 l'organico della Società è composto da 22 dipendenti, di cui un dirigente, Ing. Alberto Merlini. Nel corso del 2019 sono state effettuate quattro nuove assunzioni e si è resa necessaria una modifica dell'organigramma e del relativo funzionigramma, approvate con determinazione del Presidente in data 22/01/2020.

I dati relativi alla Dotazione organica societaria sono rinvenibili sul SITO.



2.5. CONTESTO ESTERNO

Appare significativa l'analisi del contesto esterno in cui opera Brescia Infrastrutture. Si richiama la *relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - anno 2015*, trasmessa alle Camere il 04.01.2017 con riferimento alla Provincia di Brescia, in quanto in detta area si svolge l'attività della Società.

Risulta altresì degna di nota la Relazione dell'ANAC del 17 ottobre 2019 recante "*La corruzione in Italia (2016 – 2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare*". Con tale relazione l'ANAC ha preso in considerazione i dati tratti dalle indagini penali, che benché non permettano di individuare con esattezza le dimensioni effettive della corruzione, possono comunque fornire importanti indicazioni riguardo la fenomenologia riscontrata in concreto e i fattori che ne agevolano la diffusione.

Passando ai dati forniti nel documento emerge che fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall'Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti.

In linea con questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della magistratura: 152, ovvero uno a settimana (solo a considerare quelli

scoperti).

A essere interessate sono state pressoché tutte le regioni d'Italia, a eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Molise (tab. 1).

Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le regioni del Nord (29 nel loro insieme). A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14).

Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell'ingente volume economico (tab. 2). Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).

Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lavanolo e pulizia), equivalente al 13%.

Quanto alle modalità "operative", è degna di nota la circostanza che - su 113 vicende corruttive inerenti l'affidamento di appalti - solo 20 riguardavano affidamenti diretti (18%), nei quali l'esecutore viene scelto discrezionalmente dall'amministrazione. In tutti gli altri casi sono state espletate procedure di gara: ciò lascia presupporre l'esistenza di una certa raffinatezza criminale nell'adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte dalla legge per le commesse di maggiore importo, evitando sistemi (quali appunto l'assegnazione diretta) che in misura maggiore possono destare sospetti.


Spesso si registra inoltre una strategia diversificata a seconda del valore dell'appalto: per quelli di importo particolarmente elevato, prevalgono i meccanismi di turnazione fra le aziende e i cartelli veri e propri (resi evidenti anche dai ribassi minimi rispetto alla base d'asta, molto al di sotto della media); per le commesse di minore entità si assiste invece al coinvolgimento e condizionamento dei livelli bassi dell'amministrazione (ad es. il direttore dei lavori) per intervenire anche solo a livello di svolgimento dell'attività appaltata.

Alcune delle principali peculiarità riscontrate nelle vicende di corruzione esaminate, • illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici: affidamenti diretti ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse; • inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti (in particolare nel settore dello smaltimento rifiuti); • assenza di controlli (soprattutto nell'esecuzione di opere pubbliche) • assunzioni clientelari; • illegittime concessioni di erogazioni e contribute; • concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura; • illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale 4; • illiceità in procedimenti penali, civili o amministrativi, al fine di ottenere provvedimenti di comodo.


Da detta sintesi, operando la Società in un contesto territoriale tra quelli interessati, seppur in alcuni casi marginalmente, da fenomeni criminosi (ancorché l'attività si concentri in un solo Comune), ne deriva la necessità di prestare massima attenzione sia alla coerente ed efficace attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi sia in materia di trasparenza amministrativa, ossia nell'impostazione del P.T.P.C.T.

Appare interessante riportare le tabelle dello studio prodotto da ANAC:


Tab. 1 - EPISODI DI CORRUZIONE 2016-2019




Tab. 2 - AMBITO DELLA CORRUZIONE




Tab. 3 - SETTORI PIÙ COLPITI



Tab. 5 - AMMINISTRAZIONI COINVOLTE



Tab. 6 - CONTROPARTITA DELLA CORRUZIONE



3. IL 5° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. DI BRESCIA INFRASTRUTTURE - SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA SOCIETÀ

3.1. IL P.T.P.C. DI BRESCIA INFRASTRUTTURE ED I SUOI AGGIORNAMENTI

Tenuto conto di quanto esposto nel precedente Capitolo Brescia Infrastrutture, al fine di dare adempimento alle disposizioni normative previste dalla l. 190/2012, ha adottato con Provvedimento dell'allora Amministratore Unico in data 30.1.2015 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che rappresenta lo strumento attraverso il quale si descrive il processo finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ed ad individuare ed attivare azioni ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ("P.T.P.C.") ed i suoi aggiornamenti rappresentano quindi il principale sistema di controllo interno e di prevenzione, integrando e/o rafforzando gli altri strumenti già adottati dalla Società o introducendone di nuovi.

Con la definizione ed attuazione del P.T.P.C., Brescia Infrastrutture intende formalizzare le buone prassi utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità e, soprattutto, individuare misure, anche di carattere generale, che assicurino la riduzione del rischio di corruzione.

Il P.T.P.C. definisce gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento per assicurare alla Società l'applicazione puntuale delle vigenti disposizioni normative in materia di contrasto alla corruzione e dell'illegalità con la finalità:

- (i) di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- (ii) di aumentare la capacità di far emergere eventuali casi di corruzione;
- (iii) di creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il P.T.P.C. è un programma di attività in cui, identificate le aree di rischio ed i rischi specifici, è fornita l'indicazione delle misure da implementare per la prevenzione della corruzione in relazione al livello di specificità dei rischi.

Il P.T.P.C. è uno strumento flessibile e modificabile nel tempo al fine di ottenere, quale risultato finale, la costituzione di un modello organizzativo che garantisca un sistema efficace di controlli preventivi e successivi. Con l'adozione di un modello unitario composto dal MOG e dal Piano stesso, unitamente al Piano sulla Trasparenza Brescia Infrastrutture attua una policy anticorruzione che interessa sia la parte privatistica che pubblicistica della Società. L'attuazione di strategie mirate a prevenire fenomeni corruttivi discende dall'implementazione di un sistema di analisi e gestione del rischio e da un processo di "risk management".

Il "risk management" è il sistema, fondato su una metodologia logica e sistematica, che consente, attraverso successivi *step*, di identificare, analizzare, valutare, eliminare e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività.

In particolare, il "risk management" si articola nelle seguenti fasi:

- (i) analisi del contesto;
- (ii) identificazione degli eventi di rischio;
- (iii) valutazione degli eventi di rischio;
- (iv) risposta al rischio;
- (v) controllo e monitoraggio;
- (vi) informazione e comunicazione.

L'utilizzazione dei modelli aziendalisti di "risk management" offre la possibilità di passare da un sistema punitivo ad un sistema basato sulla cultura della prevenzione e sulla previsione degli errori.

Tale è la *ratio* sottesa all'impianto anticorruzione di cui alla L. 190/2012 che, rafforzando le politiche di prevenzione, consente il passaggio da un approccio diretto alla sola repressione dei fenomeni corruttivi ad una maggiore attenzione alla fase della prevenzione, promuovendo l'integrità come modello di riferimento.

Il P.T.P.C. è per Brescia Infrastrutture la prima attuazione della L. 190/2012 ed è stato proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ("**Responsabile Prevenzione**"), di cui si tratterà successivamente, all'organo amministrativo della Società per la relativa condivisione ed approvazione.

Il primo aggiornamento al piano, relativo al periodo 2016-2018 ha avuto come base di partenza lo stesso piano relativo al periodo 2015-2017 risultando una evoluzione rispetto allo stesso. Le fasi su cui si è maggiormente intervenuti, in base anche alle criticità segnalate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (determina n.12 del 28/10/2015) sono:

- Mappatura dei processi;
- Valutazione del rischio;
- Trattamento del rischio.

Il secondo aggiornamento del P.T.P.C, relativo al triennio 2017-2019, è stato proposto, come il precedente, dal **Responsabile Prevenzione** all'Amministratore Unico di Brescia Infrastrutture per la valutazione e successiva approvazione. È il risultato di una rivisitazione del primo aggiornamento dovuta al P.N.A. 2016 nonché alle novità normative intervenute nell'anno.

Il terzo aggiornamento del P.T.P.C, relativo al triennio 2018-2020, è stato proposto dal **Responsabile Prevenzione** al nuovo organo amministrativo di Brescia Infrastrutture per la valutazione e successiva approvazione ed è il risultato di una rivisitazione del secondo aggiornamento tenuto conto delle modifiche societarie ed organizzative avvenute nel corso del 2017 nonché delle novità normative in tema di società controllate (D. Lgs. 175/16) come Brescia Infrastrutture.

Il quarto aggiornamento del P.T.P.C, relativo al triennio 2019-2021, è stato proposto dal Responsabile Prevenzione al Consiglio di Amministrazione di Brescia Infrastrutture per la valutazione e successiva approvazione ed è il risultato di un'aggiornamento del terzo aggiornamento, in luce delle modifiche societarie, e della delibera ANAC che prevede l'integrazione del P.T.P.C. con il Modello Organizzativo 231. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2018 è stato approvato l'aggiornamento del Modello Organizzativo 231 e la sua integrazione con il PTPC mediante disposizioni di raccordo tra i

due modelli, sono state previste misure e presidi comuni e flussi informativi tra il RPCT e l'ODV.

Con il presente PTPC, facendo seguito alla sua integrazione con il Modello Organizzativo, vengono aggiornate le misure in materia di anticorruzione.

3.2. DESTINATARI DEL 5° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.

Il quinto aggiornamento del Piano (come peraltro il precedente P.T.P.C. nonché i successivi aggiornamenti) è diretto:

- a) al Consiglio di Amministrazione di Brescia Infrastrutture;
- b) al Collegio Sindacale di Brescia Infrastrutture;
- c) alle Società di Revisione di Brescia Infrastrutture;
- d) all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della Società;
- e) ai Dirigenti, ai Responsabili ed a tutti i prestatori di lavori della Società, sia come dipendenti che come collaboratori;
- f) a tutti i consulenti e/o affidatari e/o fornitori che svolgono attività, a qualsiasi titolo, per la Società;
- g) ai contraenti di Brescia Infrastrutture quale controparte di contratti attivi e passivi (locazioni immobili, compravendite immobili ecc).

Tali soggetti sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel 5° aggiornamento del P.T.P.C..

3.3. ENTRATA IN VIGORE, VALIDITÀ, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DEL QUINTO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.

Il presente aggiornamento è entrato in vigore con la sua approvazione con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2020.

Del 5° aggiornamento del Piano verrà data comunicazione, con contestuale consegna, a tutti i soggetti elencati al precedente paragrafo a mezzo E-mail personale o altre efficaci forme di comunicazione, con la previsione dell'obbligo di rispettarne i contenuti. Analogamente per coloro che inizieranno l'attività lavorativa presso la Società e per tutti i contratti che verranno stipulati dalla Società con consulenti e/o affidatari e/o fornitori, a qualsiasi titolo, in epoca successiva all'adozione del 5° aggiornamento.

Il 5° aggiornamento del P.T.P.C. ha validità ed efficacia per il periodo 2020- 2022 ed entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1.co 8 della 190/2012, è necessario procedere ai successivi aggiornamenti.

Tali aggiornamenti devono necessariamente tener conto:

- dei cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni e le attività della Società;
- delle modifiche societarie e/o organizzative della Società;
- delle modifiche normative e regolamentari che riguardano i reati considerati nel 4° Aggiornamento del P.T.P.C. e/o che impongono ulteriori adempimenti e/o che determinano l'esigenza di modificare il contenuto dello stesso;
- dei nuovi indirizzi e delle direttive, anche da parte dell'A.N.A.C., che dovessero emergere nel contesto di riferimento per quanto riguarda l'implementazione della L. 190/2012;
- dell'emersione di nuovi fattori di rischio che non siano stati considerati in fase di predisposizione del 5° Aggiornamento del P.T.P.C.;
- delle modifiche intervenute nelle misure predisposte dalla Società per prevenire il rischio di corruzione;
- degli aggiornamenti del MOG adottato dalle Società;
- degli esiti dell'attuazione delle misure previste nel presente documento.

Come previsto dal co. 10 dell'art. 1 della L. 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione provvederà, inoltre, a proporre agli organi amministrativi della Società la modifica del presente documento qualora fossero accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il responsabile della prevenzione della corruzione potrà, inoltre, proporre modifiche al 5° Aggiornamento del P.T.P.C. qualora ritenga che circostanze esterne o interne

a Brescia Infrastrutture possano ridurre l'idoneità dello stesso a prevenire il rischio di corruzione o a limitarne la sua efficace attuazione.

I successivi aggiornamenti seguono la stessa procedura applicata per l'adozione del P.T.P.C., nonché dei successivi aggiornamenti: tutti i documenti sono pubblicati sul SITO, sezione "Società Trasparente".

3.4. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3.4.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

L'art. 1, co. 7, della L. 190/2012 individua nel responsabile della prevenzione della corruzione il soggetto della strategia della prevenzione della corruzione a livello decentrato, cui sono affidate tutta una serie di funzioni e compiti, specificati nella circolare del D.F.P. 1/2013, riassunti nel P.N.A. 2013 ed ulteriormente richiamati nelle Linee Guida A.N.A.C., nell'Aggiornamento del P.N.A. 2013, nel P.N.A. 2016, nel P.N.A. 2018 e nel P.N.A. 2019.

A proposito dei poteri connessi alle attività del responsabile occorre, preliminarmente, fare rinvio alla delibera A.N.A.C. n. 840 del 2018.

In tale atto l'Autorità ha precisato che l'obiettivo principale assegnato al responsabile della prevenzione della corruzione è quello della predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente e della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione.

Nello specifico, al responsabile della prevenzione della corruzione sono riconosciuti i seguenti compiti, poteri e responsabilità

Compiti:

- a) elaborare la proposta di piano triennale della prevenzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'adozione dell'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione;
- b) definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verificare l'efficace attuazione del piano triennale della prevenzione e la sua idoneità;
- d) proporre modifiche al piano triennale della prevenzione in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- e) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- f) coordinare le azioni in risposta alle valutazioni del rischio di corruzione;
- g) verificare, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è maggiore il rischio che siano commessi reati di corruzione ovvero verificare, nel caso in cui la rotazione non sia attuabile, la segregazione dei procedimenti;
- h) verificare il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
- i) segnalare fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività: tale segnalazione verrà fatta al dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato o all'organo amministrativo, se si tratta di un dirigente affinché venga attivata l'azione disciplinare in modo tempestivo;
- j) presentare comunicazione alla competente Procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa, affinché venga attivata in modo tempestivo l'iniziativa di accertamento del danno erariale;
- k) informare la Procura della Repubblica o un ufficiale di polizia giudiziaria di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato e darne tempestiva informazione all'autorità nazionale anticorruzione.

Come previsto dall'art. 1, co. 14, della L. 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione redige annualmente una relazione indicando i risultati dell'attività svolta e l'efficacia delle misure di prevenzione adottate, con particolare riferimento alla gestione dei

rischi, alla formazione, alla necessità di eventuali integrazioni al piano stesso o al codice etico, alle sanzioni previste nel caso di violazioni. Tale documento viene pubblicato sul sito *web* della Società e trasmesso all'organo di indirizzo politico della stessa. Qualora quest'ultimo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile è chiamato a riferire sull'attività svolta.

Poteri:

Dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 risulta l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del responsabile della prevenzione della corruzione nei confronti di tutta la struttura. Il responsabile deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'Amministrazione o dell'Ente. Alla responsabilità del responsabile si affianca poi con maggiore decisione quella dei soggetti che, in base alla programmazione del piano, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Nell'ottica di integrazione del P.T.P.C. e del MOG, sono stati previsti flussi di comunicazione tra il Responsabile Prevenzione e l'Organismo di Vigilanza, al fine di una maggior efficace ed efficienza dei presidi in materia di corruzione.

Come delineato dall'A.N.A.C. nel P.N.A. 2016, il responsabile deve poter effettivamente esercitare poteri di programmazione, di impulso e di coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione.

In tale complessivo quadro, si leggono le ulteriori disposizioni del P.N.A. 2016 che, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, ferma restando l'autonomia di ogni Amministrazione o Ente, richiede la necessità della costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi di personale di altri uffici. Tale struttura che potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo, può, in una necessaria logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione o dell'Ente (quali, ad esempio, le strutture di *audit*, etc.).

Responsabilità:

A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT. In particolare, l'art. 12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano". L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".

Requisiti del RPCT e garanzie di indipendenza:

Il PNA 2018, richiamando il PNA 2016, indica i requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del RPCT, pertanto il RPCT deve essere individuato in un soggetto che ha sempre mantenuto una condotta integerrima mentre non possono rivestire tale ruolo i soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari. Tenuto conto della sua funzione il RPCT deve dare tempestiva comunicazione alla società di aver subito condanne di primo grado per i reati contro la pubblica amministrazione previsti dal d.lgs. 39/2013 e per quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f).

Per quanto attiene ai rapporti con il Consiglio di Amministrazione, si precisa che il RPCT opera quale organo autonomo e indipendente, tuttavia se ritenuto necessario ed opportuno, può richiedere supporto per la propria attività al Consiglio di Amministrazione e il RPCT annualmente relazionerà in consiglio l'attività che ha svolto durante l'anno.

Il RPCT viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere revocato dallo stesso. Il Responsabile gode di tutte le garanzie di indipendenza che gli sono riconosciute e a tutela del ruolo e dell'incarico.

ANAC con il *“Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”* emanato il 18 luglio 2018 con delibera n. 657, ha stabilito che la revoca può essere oggetto di riesame ai sensi della disciplina di cui all'art. 1, co. 82, della l. 190/2012 e all'art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013. Inoltre, nel rispetto dei termini del citato regolamento, può essere esperito procedimento di riesame in caso di misure discriminatorie per attività svolte in materia di prevenzione e corruzione da parte del RPCT.

RPCT di Brescia Infrastrutture S.r.l.:

Tenuto conto del riportato quadro normativo, al fine di attuare le norme contenute nella L. 190/2012, nel 2014, è stato nominato, quale responsabile della prevenzione della corruzione con funzioni anche di responsabile della trasparenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, co. 7 della L. 190/2012 e dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, nelle rispettive originarie formulazioni, la Dott.ssa Francesca Bazzani, responsabile dell'Area Legale e societaria.

Il nominativo del Responsabile Prevenzione ed i recapiti sono pubblicati sul SITO, sezione *“Società Trasparente”*. L'atto di nomina, il nominativo e i recapiti sono stati comunicati all'ANAC con le previste modalità.

Premesso quanto sopra, gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione per il triennio 2019-2021 attribuiti al Responsabile sono i seguenti:

- il costante controllo delle misure attuate in materia di prevenzione della corruzione con l'obiettivo di sempre maggiormente aumentare il livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità da parte delle strutture interne della Società e di incrementare la qualità dell'azione aziendale;
- il costante adeguamento alla normativa vigente, come anche interpretata dall'A.N.A.C., in materia di prevenzione della corruzione;
- adeguata programmazione sull'attività formativa in tema di anticorruzione, trasparenza e Modello 231.

Rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione:

- a) L'art. 43 del d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il *“controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”*.
- b) L'art 15 del d.lgs. 39/2013, analogamente stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.
- c) La medesima norma al comma 3 prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012).

L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con il Regolamento suddetto *Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione*".

3.4.2. I Referenti

Sebbene la L. 190/2012, prevedendo la nomina di un responsabile della prevenzione e della corruzione, abbia inteso concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità della complessa azione di anticorruzione, le linee di indirizzo e tutti gli atti emanati in materia da parte dell'A.N.A.C. stabiliscono che il piano triennale di prevenzione della corruzione debba prevedere il coinvolgimento, al fine dell'individuazione delle attività più esposte a rischio corruzione, di ulteriori soggetti. Con l'Aggiornamento del P.N.A. 2013 sono state specificate le figure che intervengono nel processo di formazione ed attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, integrando così quanto già indicato nel P.N.A. 2013 e nella circolare del D.F.P. 1/2013.

È rimessa alla valutazione delle singole Amministrazioni o Enti l'eventuale individuazione di referenti. Essi possono agire su richiesta del responsabile della prevenzione della corruzione che rimane, comunque, il riferimento per la politica di prevenzione nell'ambito dell'Amministrazione e per le eventuali sanzioni che ne dovessero derivare. I referenti sono inoltre chiamati a concorrere, insieme al responsabile della prevenzione della corruzione, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti, a fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo ed a monitorare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti. Come indicato nell'Aggiornamento del P.N.A. 2013, la collaborazione dei referenti è di fondamentale importanza: solo attraverso il loro coinvolgimento è, infatti, possibile l'individuazione e la programmazione delle misure in termini di precisi obiettivi da raggiungere da parte di ognuno degli uffici coinvolti anche ai fini della responsabilità dirigenziale.

Il P.N.A. 2016 conferma le indicazioni previste nell'Aggiornamento del P.N.A. 2013 con riferimento al ruolo ed alle responsabilità di tutti i soggetti che, a vario titolo, partecipano alla programmazione, all'adozione, all'attuazione ed al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, sebbene, come sopra esposto, con il sempre più coinvolgimento e responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all'adozione ed all'attuazione delle misure di prevenzione.

Particolari obblighi sono incardinati in capo ai **dirigenti** ai quali è richiesto: **(i)** di partecipare al processo di gestione del rischio nell'ambito dei settori di rispettiva competenza; **(ii)** di fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; **(iii)** di provvedere al monitoraggio delle attività per le quali è più elevato il rischio corruzione, svolte nell'ufficio a cui sono preposti, richiedendo/disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali per condotte di natura corruttiva. Le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 precisano che, in caso di ripetute violazioni del piano di prevenzione, sussiste la responsabilità dei dirigenti, ove il responsabile della prevenzione della corruzione dimostri di aver effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di aver vigilato sull'osservanza del piano.

Come del pari importante è il ruolo degli organi di indirizzo nelle Amministrazioni e negli Enti in quanto essi dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, quale la nomina del Responsabile e l'adozione del piano di prevenzione e dei successivi aggiornamenti. Tali organi devono porre particolare attenzione e partecipare attivamente all'individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione

della corruzione e della trasparenza. Essi, inoltre, hanno potere decisionale in merito all'introduzione di modifiche organizzative necessarie per garantire che il Responsabile svolga le sue funzioni in modo autonomo ed effettivo.

Per le finalità esplicitate nel presente aggiornamento saranno coinvolti sia gli organi di indirizzo sia i Dirigenti che i Responsabili degli uffici/aree quali referenti ("Referenti").

Essi verranno coinvolti anche nella successiva fase attuativa e di monitoraggio del 5° Aggiornamento del P.T.P.C. con un loro sempre maggior coinvolgimento ed una sempre più loro responsabilizzazione in tali processi.

3.4.3. Dipendenti e collaboratori

Al fine di perseguire più efficacemente le finalità di cui alla L. 190/2012, tutti i soggetti, a qualsiasi titolo, dell'Amministrazione/Ente, sono parte attiva nel processo di prevenzione dei fenomeni della corruzione. Pertanto, i dipendenti sono tenuti non solo ad osservare puntualmente le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e nei successivi aggiornamenti, ma anche a partecipare attivamente:

- a) al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
- b) in sede di definizione delle misure di prevenzione;
- c) in sede di attuazione di tali misure.

Essi, inoltre, sono tenuti a segnalare al proprio dirigente e/o responsabile le situazioni di illecito o i casi di personale in conflitto di interessi. Del pari, anche i collaboratori, a qualsiasi titolo, sono tenuti non solo a rispettare le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e nei successivi aggiornamenti, ma anche a collaborare con il Responsabile ed a segnalare allo stesso le situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.

In attuazione di tali principi, anche tutti i dipendenti ("Dipendenti") e tutti i collaboratori ("Collaboratori") di Brescia Infrastrutture sono tenuti ad osservare puntualmente le misure contenute nel presente 3° Aggiornamento del P.T.P.C. e ad adempiere gli obblighi di partecipazione e di segnalazione sopra indicati.

3.4.4. Responsabile Protezione dei Dati

A seguito dell'entrata in vigore del Reg. UE 2016/679, è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) con delibera del Consiglio di Amministrazione. Tale soggetto è stato individuato all'interno della società in persona diversa dal RPCT così come indicato anche nel PNA 2019 e dal Garante. Se ritenuto necessario, il RPCT può avvalersi del supporto del RPD relativamente a profili di carattere generale inerenti la protezione dei dati in materia di trasparenza e di accesso civico, effettuando le opportune valutazioni sulla trasmissione riferite al caso di specie.

3.4.5. Organismo di Vigilanza

Il Responsabile Prevenzione Corruzione e l'Organismo di Vigilanza, così come indicato nel MOG, cooperano mediante flussi informativi e riunioni periodiche, al fine di presidiare al meglio le aree e i processi a rischio di corruzione previste nel presente PTPC e nel MOG.

Per quanto riguarda struttura, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza si rimanda alla parte generale del MOG.

3.5. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

La fase di identificazione delle aree a rischio ha il fine di specificare, anche in forma aggregata, le tipologie di eventi che possano esporre l'Amministrazione/Ente a fenomeni corruttivi.

Il P.N.A prevede che, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. 190/2012, gli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono tenuti ad introdurre ed a implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione, possono far perno su di essi, ma estendendo l'ambito

di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti da tale D.Lgs., ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente.

Nel presente aggiornamento del P.T.P.C. di Brescia Infrastrutture, si è ritenuto opportuno confermare ed ulteriormente evidenziare l'analisi degli eventi a rischio:

- (i) aree di rischio obbligatorie individuate dalla L. 190/2012 e dal P.N.A.;
- (ii) aree di rischio generali;
- (iii) aree di rischio specifiche della Società, tenuto conto delle attività svolte dalla stessa; tale analisi è stata effettuata utilizzando l'identificazione delle attività sensibili compiuta nei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 adottati dalla Società.

Il tutto è rappresentato nella "VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E DEL D.LGS 231/2001"

3.6. LA MAPPATURA DEI PROCESSI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il P.N.A. 2019 definisce il "processo" come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

Per "*mappatura dei processi*" si intende la complessa attività con cui, nell'ambito della Società si procede all'individuazione dei processi, delle fasi in cui questi si articolano e della/e area/aree societaria/e responsabile/i di ciascuna fase.

La **mappatura dei processi** è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione, e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Secondo le indicazioni del P.N.A., la mappatura dei processi deve essere effettuata per le singole aree di rischio definite dalla disposizione vigente.

Di seguito si riportano le aree individuate

| VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E DEL D.LGS 231/2001 | |
|--|---|
| AREA RISCHI | DESCRIZIONE RISCHI |
| AREA A) | Acquisizione e gestione del personale. Conferimento incarichi. |
| AREA B) | Affidamento di lavori, servizi e forniture |
| AREA C) | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| AREA D) | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| AREA E) | Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali |
| AREA F) | Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio della fase di realizzazione delle opere (e.g. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie) |
| AREA G) | Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (e.g. Ufficio igiene, ATS, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.) per l'espletamento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere e di mantenimento dello stesso |
| AREA H) | Affari legali e contenzioso |
| AREA I) | Gestione della Contabilità Generale, predisposizione del Bilancio d'esercizio, consolidato e delle situazioni patrimoniali per l'effettuazione di operazioni straordinarie – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| AREA J) | Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e l'Organo di Revisione |
| AREA K) | Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti |
| AREA L) | Gestione sistema informatico |
| AREA M) | Gestione rapporti con Autorità pubbliche di Vigilanza, Agenzia delle Entrate e altre Autorità Pubbliche |
| AREA N) | Gestione pratiche di risarcimento danni |
| AREA O) | Reati ambientali |
| AREA P) | Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 |

MAPPATURA DEI PROCESSI

Dopo aver individuato il processo e le fasi in cui questo si articola, si è proceduto ad individuare il momento ed il possibile evento al verificarsi del quale si determina il fenomeno corruttivo: in tal modo si è ottenuta una tipizzazione dei rischi corruttivi.

FATTORI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'allegato 1 al PNA 2019 ha profondamente modificato la metodologia per la valutazione del rischio; pur in continuità con i precedenti PNA, questo documento sviluppa ed aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare ed accompagnare le pubbliche amministrazioni, le società e gli enti chiamati ad applicare la legge 190/2012 verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo da un punto di vista sostanziale e non meramente formale.

La **valutazione del rischio** è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito

e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.

Per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi; nel Piano sono state prese a riferimento le singole attività del processo.

Si è dunque passati all'identificazione degli eventi rischiosi tramite l'analisi delle risultanze dell'esame del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti, lo studio di documenti e di banche dati, le interviste/incontri con il personale e i responsabili delle Aree /Unità Organizzative, le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT, lo studio di società con struttura simile a quella di Brescia Infrastrutture.

Gli eventi rischiosi così individuati sono stati opportunamente formalizzati e documentati nel PTPCT tramite un catalogo dei rischi dove per ogni oggetto di analisi (processo o attività) si è riportata la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi.

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori ha consentito di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi.

I fattori abilitanti presi in considerazione da Brescia Infrastrutture sono:

- ✓ discrezionalità;
- ✓ interesse esterno;
- ✓ esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- ✓ scarsa responsabilizzazione interna;
- ✓ inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- ✓ mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Infine, si è effettuata l'analisi del livello di esposizione del rischio, adottando un criterio generale di "prudenza" e scegliendo un approccio valutativo di tipo qualitativo che è stato tradotto operativamente in un elenco di indicatori di rischio in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo.

Gli indicatori di stima ritenuti applicabili alla realtà di Brescia Infrastrutture sono:

- ✓ interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- ✓ grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- ✓ manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- ✓ opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- ✓ grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Per tale analisi si è preso spunto dall'indagine svolta dal Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", finanziata dall'omonimo Spin-off universitario G.R.A.L.E. research and consulting s.r.l. che ha esposto i risultati, aventi ad oggetto un campione di società controllate da Regioni, Province, Città metropolitane e

Comuni, condotta dal Gruppo di Ricerca-Azione sulla Legalità e l'Etica nell'azione pubblica e nell'attività di impresa" – G.R.A.L.E.

3.7. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

In adempimento a quanto previsto all'allegato 1 del PNA 2019, di seguito, oltre quanto già previsto nella valutazione dei rischi, si procede ad indicare il programma delle misure per il 2020, di cui all'art. 1, co 5, lett. a) della legge 190/2012 a diretto controllo da parte dell'RPCT, dell'ODV, del CDA e del Direttore.

| MISURA | TEMPI DI REALIZZAZIONE | UFFICIO RESPONSABILE | INDICATORE | TARGET |
|----------------------------|--|----------------------|--|--|
| Regolamentazione | entro dicembre 2020 | RPCT/ODV | verifica adozione di una determinata procedura n. atti controllati/n. atti complessivi | almeno n. 3 procedure almeno n. 3 atti per ogni procedura |
| Aggiornamento codice etico | entro dicembre 2020 | RPCT/Direttore/CDA | on/off | fare aggiornamento |
| Formazione | entro dicembre 2020 | RPCT/Direttore/CDA | Ore formazione I livello | Percentuale dipendenti/collaboratori oggetto di almeno un'azione formativa superiore all'80% |
| Formazione | entro dicembre 2020 | RPCT/Direttore/CDA | Ore formazione II livello | Percentuale dipendenti/collaboratori oggetto di almeno un'azione formativa superiore all'80% |
| Formazione | entro dicembre 2020 | RPCT/Direttore/CDA | Ore formazione III livello | Percentuale dipendenti/collaboratori oggetto di almeno un'azione formativa superiore all'80% |
| Trasparenza | annuale con monitoraggio semestrale a campione | RPCT/ODV | rapporto punteggi assegnati da OIV/punteggio massimo conseguibile | superiore o uguale a 70% |

3.8. PIATTAFORMA ANAC

Nel corso del 2020 l'RPCT concluderà l'iscrizione alla piattaforma ANAC recentemente messa a punto dall'Autorità, per facilitare l'attività di monitoraggio delle misure previste dal Piano.

4. LE MISURE GIA' ATTUATE IN BRESCIA INFRASTRUTTURE

4.1. INTRODUZIONE

Ai sensi della richiamata normativa, le misure di prevenzione possono essere definite obbligatorie quando debbono necessariamente essere poste in essere dall'Amministrazione/Ente che, ove la Legge lo consenta, ha esclusivamente la possibilità di definire il termine entro il quale devono essere attuate.

Oltre alle misure obbligatorie, il P.N.A. individua le ulteriori misure che, pur non essendo obbligatorie per Legge, sono rese tali dal loro inserimento all'interno del P.T.P.C. e le misure trasversali.

Per la determinazione sia delle misure obbligatorie sia delle ulteriori misure occorre tenere conto dei rimedi già in essere ed adottati nel contesto considerato.

Nel presente capitolo vengono, pertanto, elencate le misure già attuate in Brescia Infrastrutture.

4.2. ACCESSO CIVICO

Il D.Lgs. 33/2013 ha introdotto la disciplina l'istituto dell' "Accesso civico", considerato inizialmente quale diritto di chiunque di richiedere solo i documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione è obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. 33/2013 ed in particolar modo all'istituto dell'accesso civico, previsto ora dagli artt. 5, comma 1 (accesso civico semplice) e comma 2 (accesso civico generalizzato), 5 bis e 5 ter del medesimo D.Lgs.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2018 è stato adottato il "*Regolamento accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato*" pubblicato sul SITO, sezione "*Società Trasparente - Altri contenuti*", nella sottosezione dedicata all'istituto.

4.3. LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

L'articolo 1, commi 15 e seguenti, della L. 190/2012, ha rafforzato il concetto di trasparenza, introducendo ulteriori disposizioni che ampliano l'elenco delle informazioni e dei documenti da pubblicare anche in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare, l'art. 1, co. 32, della L. 190/2012 prevede:

- (i) **l'obbligo di pubblicare** sui siti *web* istituzionali dei soggetti tenuti all'applicazione, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare le offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate; la pubblicazione di tali informazioni costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione nel settore, in quanto consente non solo di far emergere informazioni inerenti all'attività contrattuale posta in essere, ma anche le notizie circa le somme liquidate, i rapporti tra aggiudicatario e responsabile del procedimento. I contenuti delle informazioni da pubblicare di cui al richiamato art. 1, co. 32 della L. 190/2012 sono stati precisati dall'A.N.A.C. nella Deliberazione del 22 maggio 2013, n. 26 nonché nella Deliberazione del 4 luglio 2013, n. 50 e relativo allegato; nel sistema disegnato dalla richiamata disposizione la misura è assicurata dalla previsione per cui, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all'anno precedente sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale *standard* aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. L'allegato alle linee guida n. 1134/17 ha inoltre integrato quanto richiesto dal D. Lgs. 33/2013 con i dettami del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
- (ii) **l'obbligo di trasmettere** le informazioni sopra indicate, in formato digitale,

all'A.N.A.C. che le pubblica nel proprio sito *web* in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e di regione; copia di tale trasmissione è, inoltre, inviata al responsabile della prevenzione della corruzione al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni richiamate e così assumere le determinazioni di competenza.

In attuazione di tali disposizioni, nell'apposita sezione del SITO "Società Trasparente-Bandi di gara e contratti" sono stati pubblicati i dati normativamente richiesti.

4.4. IL CODICE ETICO

L'adozione del codice etico, oltre a costituire un obbligo di Legge, rappresenta una delle principali azioni e misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione e, in quanto tale, è parte essenziale del piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Brescia Infrastrutture ha approvato nel novembre del 2019 l'ultima revisione dell'MOG e Codice Etico, pubblicati sul SITO della Società. Ha inoltre nominato, ai sensi di tale normativa, il preposto Organismo di Vigilanza, i cui dati sono rinvenibili nella Sezione "Società Trasparente" sul SITO.

4.5. PROCEDURE E REGOLAMENTI AZIENDALI

Brescia Infrastrutture ha razionalizzato ed implementato le proprie procedure aziendali dirette a disciplinare varie tematiche, sostanzialmente preordinate non solo ad una più efficiente ed efficace attività aziendale, ma anche improntate al rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione delle attività, a garanzia dei controlli e della ripetibilità dei processi correlati. Tali procedure e regolamenti formano il sistema di gestione certificato UNI ISO 9001:2015 e 231/2011.

Nello specifico, tra le varie procedure, particolare rilevanza assumono - tenuto conto delle sopra esposte Aree a Rischio:

- Procedura acquisti e Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi;
- Regolamento albo fornitori;
- Procedura Risk management;
- Procedura Audit;
- Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale;
- Regolamento della gestione del Fondo Cassa Aziendale
- Procedura Fidejussioni;
- Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti esterni;
- Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti e misure a tutela del segnalante (whistleblowing);
- Regolamento Concessione contributi;
- Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza – disciplina del procedimento sanzionatorio ex art. 47 d. lgs. 33/2013 ss.mm.ii.;
- Regolamento per le spese di missione e per le attività espletate fuori dall'ordinaria sede di servizio;
- Regolamento per l'erogazione dei premi di risultato;
- Regolamento per la nomina dei Commissari di gara e per I component del seggio di gara;
- Regolamento per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali;
- Regolamento disciplinare.

Si è proceduto, altresì, già nel 2016, anche in una ottica di trasparenza e semplificazione amministrativa, a definire un procedimento per l'adozione della determina a contrarre da parte delle varie funzioni competenti di Brescia Infrastrutture, in attuazione sia della normativa vigente in materia sia delle misure previste nel P.T.P.C., nel 1° e 2° Aggiornamento, avuto riguardo a tal proposito, in particolare, alla misura concernente gli "Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione" soprattutto per l'area di rischio inerente ai contratti pubblici.

Importante inoltre è stata l'introduzione, nel corso del 2017 del modulo "Archiflow", che, di fatto, è un motore di workflow deputato a gestire flussi di lavoro secondo specifiche richieste dall'utente.

È diventato operativo il flusso relativo alla "Gestione Ordini di Acquisto", il quale, integrandosi con il registro di protocollo nel modulo "Archiflow", permette la gestione automatizzata della richiesta di acquisto, la relativa raccolta di firme, l'acquisizione della documentazione accessoria (specifiche, determine, etc.) e la spedizione al fornitore tramite P.E.C.

Nel corso del 4° aggiornamento del Piano si è adottato il "Codice Disciplinare" avente per oggetto il sistema sanzionatorio da applicarsi ai Dipendenti per le violazioni di regole disciplinari e/o contrattuali e/o comportamentali ad essi applicabili ai sensi della normativa vigente in materia, del rapporto contrattuale in essere con la Società nonché di tutti gli ulteriori atti contenenti prescrizioni da osservarsi da parte dei medesimi nell'esercizio della propria attività lavorativa, ivi comprese quelle di cui al vigente codice etico e MOG nonché quelle di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Si rende noto che Brescia Infrastrutture ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e l'attestazione relativa al D. Lgs. 231/01.

4.6. CONTROLLO DEL COMUNE ED ATTIVITA' DI REVISIONE

4.6.1. Controllo del Comune

Come anticipato nel capitolo secondo del presente documento, Brescia Infrastrutture, quale società partecipata dal Comune, è soggetta alla direzione, al coordinamento e al controllo di tale Ente. Il Comune svolge un controllo sulla Società analogo a quello che esercita sui propri uffici. Il Comune, quindi, ai sensi della normativa vigente in materia, nell'ambito, per l'appunto, dei poteri allo stesso assegnati, svolge su Brescia Infrastrutture, una attività di indirizzo e di direzione in merito a importanti profili societari.

In attuazione di tale disciplina normativa, il Comune ha approvato le seguenti delibere:

Deliberazione del Consiglio Comunale del 22.03.2013, n. 29/10630

"Regolamento di disciplina dei controlli interni" ("Regolamento"), ai sensi del quale l'Ente Locale esercita sulle proprie Società partecipate, ivi compresa Brescia Infrastrutture, tra l'altro:

- (i) un controllo gestionale;
- (ii) un controllo sulla situazione economico e finanziaria;
- (iii) un controllo sull'efficienza, sull'efficacia e sulla qualità dei servizi pubblici erogati.

Ai sensi del co. 2 dell'art. 1 del Regolamento, per "*sistema di controlli interni*" s'intende l'insieme delle attività organizzate all'interno dell'ente volte a verificare la conformità dell'azione amministrativa comunale all'ordinamento giuridico, la sua efficacia ed efficienza oltreché la sua coerenza con gli obiettivi di governo stabiliti nel corso di ogni singolo mandato amministrativo. Il sistema dei controlli interni del Comune, tra le varie articolazioni, prevede, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del Regolamento, anche il controllo sugli enti partecipati mediante l'accertamento del grado di attuazione degli obiettivi gestionali agli stessi assegnati annualmente dal Comune ed in generale degli indirizzi formulati alle medesime società od agli altri enti costituiti o partecipati dal medesimo.

A tal fine, l'art. 10, co. 4 del Regolamento prevede una attività di monitoraggio da parte del dirigente dell'unità di staff coordinamento aziende pubbliche sull'attività dell'ente interessato, tenendo conto della seguente documentazione: "[...] a) *deliberazioni assembleari*; b) *bilancio semestrale dell'organo amministrativo nel quale risultino evidenziati: - i saldi economici, con evidenza delle differenze rispetto alla semestrale dell'esercizio immediatamente precedente e con proiezione dei risultati di fine anno; - l'andamento generale; - l'attività dell'organo di amministrazione con riferimento alle operazioni di maggiore rilievo verificatesi nel periodo di riferimento*; c) *relazione semestrale dell'organo amministrativo dell'ente sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati*; d) *informative dei rappresentanti comunali negli organi dell'ente relative a fatti gestionali di particolare rilevanza*; e) *bilancio di esercizio*".

Il successivo co. 5 prevede inoltre che la verifica svolta è documentata da *report*

semestrali/annuali contenenti almeno le seguenti informazioni: “[...] generale andamento della gestione; - operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento; - situazione contabile, gestionale e organizzativa dell’ente; - rispetto dei vincoli e degli obblighi di finanza pubblica a cui l’ente è assoggettato per normative specifiche, con indicazione dei relativi dati; - rapporti finanziari tra Comune ed ente interessato; - qualità dei servizi pubblici comunali erogati se l’ente interessato ne risulta gestore e in raccordo con quanto previsto dal successivo art. 12; - obiettivi gestionali assegnati e grado di raggiungimento dei medesimi; eventuali scostamenti dagli obiettivi gestionali e indicazioni delle azioni correttive”.

Brescia Infrastrutture collabora attivamente per il rispetto e l’attuazione di tali disposizioni.

Deliberazione del Consiglio Comunale del 12.05.2014, n. 54

La presente delibera attua quanto prevede il D.Lgs. 33/2013 relativamente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l’art.14 prevede la pubblicazione di particolari documenti per i titolari di incarichi politici, mentre l’art. 47 prevede di conseguenza uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14, 22, comma 2, e 47, comma 2, ultimo periodo del medesimo D.Lgs.

Il terzo comma dell’art. 47 prevede nello specifico che: “Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Il Comune quindi, con propria delibera (n.54 del 12.05.2014) ha approvato il “Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza – disciplina del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 47 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33”.

L’art.4 di tale regolamento è dedicato agli obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati riguardanti gli enti e le società vigilanti, controllati e partecipati e prevede i dati che i presidenti, vicepresidenti, amministrazioni delegati, direttori generali delle società ed enti di cui all’art. 22 del D.Lgs 33/2013 sono tenuti a comunicare al settore Coordinamento Partecipate del Comune.

Stessa previsione nell’art. 6 del medesimo regolamento dedicato al mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli amministratori societari. I successivi articoli del medesimo Regolamento disciplinano le modalità con le quali si svolge il procedimento sanzionatorio, le sanzioni previste e le competenze.

Sulla base della nuova normativa, l’A.N.A.C. ha adottato un “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97”, al fine di disciplinare il nuovo potere sanzionatorio attribuito alla stessa A.N.A.C. in virtù di quanto previsto dall’articolo 47, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

La Società ha a sua volta adottato il “Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza – disciplina del procedimento sanzionatorio ex art. 47 d. lgs. 33/2013 ss.mm.ii.” Brescia Infrastrutture collabora attivamente al rispetto e all’attuazione di tali disposizioni per il rispetto e l’attuazione di tali disposizioni normative.

Deliberazione di Giunta Comunale del 4.11.2014, n. 616

A seguito di una serie di interventi normativi nei confronti degli Enti pubblici ponendo loro una serie di vincoli assunzionali e obblighi di provvedere al contenimento delle spese di personale e in particolare al comma 2-bis del sopra richiamato art. 18 del D.L. 25.06.2008, n. 112 che prevede [...] le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

A tal fine il Comune, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera [...] le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del

contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello [...].”

Il Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale del 4.11.2014, n. 616, ha adottato il prescritto atto di indirizzo in materia di vincoli assunzionali e di contenimento delle spese di personale.

Brescia Infrastrutture collabora attivamente al rispetto e all’attuazione di tali disposizioni.

Piano triennale di prevenzione della corruzione emesso dal comune e successivi aggiornamenti – Codice di Comportamento del Comune –Codice Etico “Carta di Pisa”

Anche il Comune ha adottato un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e successivi aggiornamenti. Il Comune ha inoltre adattato un proprio Codice di Comportamento, ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) (“D.Lgs. 165/2001”) ed in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”).

Il Comune ha anche aderito, con Deliberazione del Consiglio Comunale del 30.06.2014, n. 67, al Codice Etico “Carta di Pisa”, per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli Enti Locali, pubblicata sul SITO, sezione “*Società Trasparente-Altri contenuti*”.

Brescia Infrastrutture, per quelle prescrizioni che le competono, collabora attivamente alla loro applicazione.

4.6.2. Obiettivi gestionali assegnati dal Comune

Secondo quanto previsto dal citato Regolamento sui controlli interni, con nota del 28.03.2019 il Comune ha trasmesso a Brescia Infrastrutture gli “Indirizzi gestionali agli organismi nei quali il Comune riveste posizione di controllo – art. 10 comma 3 del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni. Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 22 marzo 2013” per l’esercizio 2019.

Obiettivi di carattere generale individuati dal Comune sono riferiti alle normative e ai conseguenti obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. In particolare è stato richiesto alla Società:

- evidenza dell’adozione delle relative misure organizzative e attuazione delle stesse, nel rispetto degli obblighi di legge di cui alla L. 190/2012 e decreti attuativi;
- adesione alle iniziative attivate dal Comune ai fini della vigilanza che allo stesso compete sugli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza riferiti a enti controllati e apertecipati anche congiuntamente ad altri enti.

La Società ha ottemperato agli obiettivi assegnati, rendicontando il grado di raggiungimento relativo al primo semestre nei tempi indicati dal Socio. Provvederà altresì alla rendicontazione del secondo semestre in fase di approvazione del bilancio relativo al 2019.

4.6.3. Attività di revisione

Brescia Infrastrutture, oltre ad un Collegio Sindacale, ha nominato una Società di Revisione, cui competono i controlli contabili normativamente e statutariamente previsti.

4.6.4. Associazione Trasporti (ASSTRA)

Brescia Infrastrutture è iscritta ad ASSTRA – Associazione Trasporti che invia informazioni in tema di anticorruzione e trasparenza. Ciò consente un continuo e costante aggiornamento normativo sul tema.

4.7. INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS.39/2013

L’art. 1, commi 49 e 50 della L. 190/2012 ha previsto un’espressa delega al Governo ad adottare “[...] uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate [...].

In attuazione della delega, in data 8 aprile 2013 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ("D.Lgs. 39/2013").

Sulla base dei criteri di delega elencati al co. 50 dell'art. 1 della L. 190/2012, il D.Lgs. n. 39/2013 individua le condizioni di incompatibilità e di inconfiribilità che sono considerate dal Legislatore, nell'ottica delle finalità della L. 190/2012 medesima, quali "situazioni sintomatiche" di favore per la diffusione della corruzione della "cosa pubblica".

Il D.Lgs. 39/2013, come sopra anticipato, si applica, nei limiti ivi previsti, anche agli "enti di diritto privato in controllo pubblico" da intendersi, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c, del D.Lgs. 39/2013 come "le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

In materia di attività di vigilanza e poteri di accertamento da parte del responsabile e dell'A.N.A.C., quest'ultima ha emanato la Delibera del 3 agosto 2016, n. 833, "Determinazione – Linee Guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili". In essa sono meglio specificate le tipologie di attività di vigilanza che devono essere esercitata in materia: si parla, infatti, di una "vigilanza interna", affidata al responsabile e di una "vigilanza esterna", condotta dall'A.N.A.C.

Il responsabile è il soggetto a cui è riconosciuto, come espressamente previsto nella citata Delibera "[...] il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconfiribilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconfiribile". Nell'ambito dell'attività di accertamento assegnata al responsabile, l'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, come già indicato, prevede l'obbligo per il soggetto al quale l'incarico è conferito di rilasciare, all'atto del conferimento ed annualmente nel corso dello stesso, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità o di incompatibilità di cui al Decreto stesso. La dichiarazione rileva nell'ambito dell'accertamento che il responsabile è tenuto a svolgere, ma non esonera chi ha conferito l'incarico dal dovere di accertare l'assenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare: infatti, la Delibera prevede che "[...] l'amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all'art. 20, in quanto non è escluso che questa sia mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconfiribilità o di incompatibilità".

L' A.N.A.C. ritiene, quindi, "[...] necessario indicare alle amministrazioni di accettare solo dichiarazioni alla quali venga allegata l'indicazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione. A questo punto sarà onere dell'amministrazione conferente, sulla base della fedele elencazione degli incarichi ricoperti, effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconfiribilità o di incompatibilità".

Sul SITO, sezione "Società Trasparente", cui si rinvia, sono pubblicate le dichiarazioni rese,

ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e della Delibera A.N.A.C. del 3 agosto 2016, n. 833, dai soggetti rientranti nell'ambito di operatività delle richiamate disposizioni.

4.8. ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO DEI DIPENDENTI (PANTOUFLAGE)

La L. 190/2012 ha introdotto il comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (**c.d. pantouflage o revolving doors**). Tale disposizione prevede che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Come specificato dal P.N.A. 2013 e richiamato nel PNA 2018, il rischio valutato dalla norma è che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare, a proprio fine, la sua posizione e il suo potere all'interno dell'Amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui è entrato in contatto. La norma prevede, infatti, una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

Il PNA 2018 riprende tale ipotesi di "incompatibilità successiva" chiarendo gli ambiti di applicazione e al soggetto competente dell'accertamento della violazione e dell'applicazione della sanzione.

Il PNA ribadisce la previsione di tale misura anche per le società in controllo pubblico tenendo conto di quanto disposto dall'art. 21 d.lgs. 39/2013, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali. Non sembra invece consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa

formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013. Il PNA 2018 giunge a tale considerazione anche per i dirigenti ordinari.

Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla determinazione n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali. L'ANAC ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

Nel PNA 2018 viene poi precisato che i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica Amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi debbano ritenersi oltre alle società, imprese, studi professionali, anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento.

Occorre in ogni caso, come visto sopra, verificare in concreto se le funzioni svolte dal dipendente siano state esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato.

Ciò premesso la Società assume iniziative volte a garantire che:

- nella selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della citata causa ostativa;
- sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

5. LE MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

5.1. PREMESSA

La richiamata normativa in materia di anticorruzione prevede misure finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo.

Trattasi di misure di carattere generale che si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso.

Tenuto conto che Brescia Infrastrutture, come anticipato al precedente capitolo quarto, ha già adottato misure, anche da ricondurre alla categoria delle misure generali obbligatorie, finalizzate alla prevenzione della corruzione, di seguito verranno individuate quelle ulteriori misure, anche in una ottica di implementazione, riconducibili alla categoria delle misure di carattere generale obbligatorie, strutturate in ragione delle caratteristiche giuridiche e funzionali della Società.

5.2. MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

5.2.1. Trasparenza

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede:

- (i) che il quarto aggiornamento del P.T.T.I., di cui alla sezione II del presente documento, quale principale strumento nel quale sono individuati gli obblighi e gli adempimenti in materia di trasparenza in capo a Brescia Infrastrutture, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 5° aggiornamento del P.T.P.C.;
- (ii) che l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza per Brescia Infrastrutture è demandata al Responsabile della Trasparenza che, come si tratterà nel quarto aggiornamento del P.T.T.I. di cui alla Sezione II del presente documento, è il Responsabile Prevenzione, in conformità al citato art. 43 del D.Lgs. 33/2013: incardinare in capo allo stesso soggetto tali due funzioni consente, tra l'altro, di svolgere le stesse sinergicamente al fine di più efficacemente attuare le importanti finalità di prevenzione della corruzione e di trasparenza sottese alle richiamate normative in materia.

5.2.2. Accesso Civico

Nella Sezione "*Società Trasparente-Altri Contenuti*" del SITO è stata creata una apposita sottosezione dedicata, per l'appunto, all' "*Accesso Civico*", che trova regolamentazione per la Società nel Regolamento adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2018 cui si rinvia.

5.2.3. La pubblicazione delle informazioni in materia di contratti pubblici

Richiamato quanto previsto in ottemperanza al descritto quadro normativo, i Responsabili di area competenti della Società assicurano il rispetto dei prescritti obblighi di pubblicazione in tema di contratti pubblici.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall'ANAC nel PNA 2016 e nelle indicazioni date nella Comunicazione ANAC del 28/12/2017, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art.33-ter del D.legge 18.10.2012, n.179 convertito in legge 17.12.2012 n.221, il Responsabile ha richiesto l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati indicandone il nome all'interno del piano triennale della prevenzione della corruzione nonché procedendo con l'iscrizione.

Il responsabile AUSA per Brescia Infrastrutture è stato individuato nell'Ing. Alberto Merlini Dirigente Direttore Operativo della Società.

Ai sensi dell'art. 1, comma 32 Legge 190/2012 come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016, entro la fine del mese di gennaio vengono inviati all'ANAC, con le modalità indicate dalla stessa Autorità, i dati richiesti per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto riguardanti l'anno precedente.

5.2.4. Gestione informatizzata dei documenti

Brescia Infrastrutture ha adottato un sistema di gestione informatizzata dei documenti chiamato ArchiFlow e di una appropriata metodologia di lavoro documentale interno.

È stato inoltre adottato un sistema di gestione informatizzata dei dati che sono oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 attraverso l'utilizzo del sw Archibus.

5.3. IL CODICE ETICO

Richiamato quanto previsto al fine di garantire le finalità di prevenzione della corruzione sottese all'impianto normativo di cui alla L. 190/2012.

Nel 2019, unitamente all'aggiornamento del MOG, è stato revisionato il Codice Etico, inserendo la rotazione straordinaria del dipendente a seguito dell'apertura di un procedimento penale per condotte di natura corruttiva nei confronti dello stesso.

Inoltre, al fine di assicurare la più ampia conoscenza ed uniforme applicazione delle disposizioni del Codice Etico e successive integrazioni e modificazioni, il Responsabile Prevenzione della trasparenza e della corruzione procede:

- (i) ad una sempre maggiore sensibilizzazione del personale di Brescia Infrastrutture con riferimento al Codice Etico, al MOG, al P.T.P.C. e al P.T.T.I., anche mediante specifici incontri informativi e di confronto sui contenuti di tali documenti;
- (ii) a fornire indicazioni puntuali per la consegna del Codice Etico, modello organizzativo 231, del P.T.P.C. e del P.T.T.I. a tutti i dipendenti nonché ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto;
- (iii) a fornire indicazioni puntuali per l'estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico a tutti i collaboratori e/o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, ed a qualsiasi titolo, nonché agli operatori economici esecutori di lavori, di servizi e di forniture in favore della Società; a tal fine, è prevista la consegna del Codice Etico, MOG, codice disciplinare, del P.T.P.C. e del P.T.T.I. e l'inserimento nei contratti di affidamento di apposite disposizioni, clausole risolutive o di decadenza del rapporto, in caso di violazione dei relativi principi e obblighi.

5.4. SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida n. 1134/17, uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa.

Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione.

La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.

Brescia Infrastrutture, pur avendo un numero limitato di dipendenti ha attuato, nel limite delle possibilità strutturali, tali verifiche.

Nel corso dell'anno 2015 si è provveduto, tramite apposita delibera dell'Amministratore Unico alla rotazione del responsabile Area Acquisti.

Nel corso del 2016 si è provveduto a nominare un nuovo ODV, in precedenza figura nell'organico della società rappresentata dal Responsabile della Prevenzione delle Corruzione e Trasparenza.

Nel 2017 le funzioni in tema di personale sono state traslate dall'Area Affari Generali all'Area Legale e Societaria.

Nel corso del 2018 è stata creata l'U.O. Insurance e Risk Management competente di attività prima ricomprese nell'Area Affari Generali, ad oggi non più esistente, di fatto applicando la rotazione del personale su tali attività.

Con riferimento all'aggiornamento 2018 del PNA, viene recepita dalla Società la "Rotazione Straordinaria", ossia la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Il momento di avvio viene individuato con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio al termine delle indagini preliminari. La verifica sui procedimenti penali viene effettuata dal RPCT nella sua attività di vigilanza, anche mediante l'interrogazione del casellario giudiziale presso il Tribunale e i flussi informativi provenienti dall'ODV.

Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, è la distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche. A tal proposito, ed in data 24 Gennaio 2017, l'RPCT ha inviato apposita nota all'organo amministrativo richiedendo l'adozione di tale metodologia organizzativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha recepito tale indicazione con delibera del 29 marzo 2018, con la quale ha approvato la modifica del manuale acquisti. Tale modifica prevede la separazione delle procedure di affidamento previste dal D.lgs 50/16, distinguendo le competenze dei soggetti in una fase istruttoria e in una fase decisoria. Per quanto riguarda la fase istruttoria, essa viene presa in carico dai Responsabili di Area o di Unità Organizzativa, mentre la fase decisoria, sulla base delle deleghe aziendali, compete al Direttore Operativo, all'Amministratore Delegato, al Presidente o al Consiglio di Amministrazione.

Il RPCT verifica il rispetto del principio di cui sopra nell'ambito della propria attività.

5.5. INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013

L'ANAC con la Deliberazione 1134/2017 ha meglio specificato in che modo la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi disciplinata dal D.Lgs. 39/2013 – di cui si è trattato al precedente - debba essere applicata all'interno delle società in controllo pubblico, nelle quali deve inoltre essere previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art.1, co. 2, lett. l), del D.Lgs. 39/2013 ed a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Per quanto riguarda le cause di inconferibilità per gli amministratori, le cause ostative sono specificate, in particolar modo, dall'art. 3, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 39/2013, relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, e dall'art. 7, in caso di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale a locale.

Per i dirigenti, invece, si applica l'art. 3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

A tali ipotesi di inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del D.Lgs. 175/2016, il quale sancisce che "Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento". Le società sono tenute, quindi, ad adottare le seguenti misure:

a) negli atti di attribuzione degli incarichi devono essere inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;

b) i soggetti interessati devono rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;

c) il responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, deve effettuare un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Viene inoltre precisato che "Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.". In particolare, in tema di inconferibilità rilevante, come sopra riportato, viene applicato quanto previsto dall'art.

3, co. 1, del D.Lgs. 39/2013 dedicato alla inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

In particolar modo, il primo comma del citato articolo prevede che: “A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale”. Inoltre, il co. 4, del medesimo art. 3 del D.Lgs. 39/2013 prevede che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti “[...] incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo [...]”.

Per quanto attiene all'incompatibilità specifica per gli incarichi di amministratori ed incarichi dirigenziali, le Linee Guida A.N.A.C. 2017 distinguono tra le situazioni di incompatibilità per gli amministratori e per i dirigenti.

Per gli amministratori le norme di riferimento sono: l'art. 9 in caso di incompatibilità tra incarichi e cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali, l'art. 11 relativo alle incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, l'art. 13 relativo alle incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali, e l'art. 14 con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario. Per gli incarichi dirigenziali trova applicazione l'art. 12 in caso di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Oltre a queste ipotesi di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del D.Lgs. 175/2016, il quale prevede che “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”. La Delibera ANAC 1134/17 prevede che le società debbano adottare misure volte ad assicurare che:

- a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi per l'attribuzione degli stessi;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- c) sia effettuata dal responsabile della prevenzione della corruzione un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Il controllo in merito alla sussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 è effettuato all'atto del conferimento e, nel corso dello stesso, anche attraverso controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

I Responsabili delle singole aree interessate devono riferire, tempestivamente, circa gli incarichi attribuiti e le risultanze dei controlli effettuati, al Responsabile Prevenzione, il quale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 39/2013.

I responsabili delle Unità Organizzative hanno l'obbligo di acquisire le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di inconfirmità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, in conformità al D.Lgs. medesimo ed alla Delibera dell'A.N.A.C. del 3 agosto 2016, n. 833. Tali dichiarazioni devono essere pubblicate sul SITO nella Sezione "Società Trasparente".

Anche per l'anno 2019 il Responsabile Prevenzione continuerà a svolgere un'attività di vigilanza sulle dichiarazioni rese anche in base alle indicazioni contenute nell' Delibera n. 833/2016, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

5.6. ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO DEI DIPENDENTI (PANTOUFLAGE)

Si richiamano i contenuti di cui all'art. 4.8.

Con il presente 5° Aggiornamento del P.T.P.C. si prevede che la Società prosegua nella attuazione della citata previsione:

- a) con l'inserimento nelle varie forme di selezione del personale della causa ostativa di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 ove applicabile;
- b) con l'inserimento nei contratti di consulenza o di collaborazione, a qualsiasi titolo, della causa ostativa di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- c) con l'inserimento nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito e/o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, e/o negli schemi contrattuali della causa ostativa di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- d) con l'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti per i quali sia emersa la causa ostativa di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- e) con la richiesta ai soggetti interessati della dichiarazione di insussistenza della citata causa ostativa;
- f) con azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nel comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

I Referenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, hanno l'obbligo di vigilare affinché vengano correttamente applicate le misure sopra previste e, nel caso in cui venissero a conoscenza di casi di *pantouflage*, hanno l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al Responsabile Prevenzione.

5.7. CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI

Le disposizioni sulla prevenzione della corruzione prevedono che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I ("Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione") del Titolo II ("Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione") del Libro Secondo ("Dei delitti in particolare") del Codice Penale:

- (i) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- (ii) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- (iii) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Secondo quanto previsto nella Tavola 11 allegata al P.N.A. 2013, le disposizioni sopra riportate operano anche nei confronti degli enti di diritto privato in controllo pubblico. Conseguentemente, le sopra riportate disposizioni operano nei confronti dei Dipendenti, degli

Amministratori e di chiunque assuma un incarico a qualsiasi titolo in Brescia Infrastrutture. L'accertamento dei precedenti penali avviene mediante l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi del d.P.R. 445/2000.

La violazione delle disposizioni si traduce nell'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.

La preclusione opera in presenza di una sentenza di condanna (ivi incluso il patteggiamento) anche se non passata in giudicato.

Competente per l'acquisizione della certificazione è l'area Legale e Societaria.

Per i Dipendenti di Brescia Infrastrutture, le autocertificazioni sono acquisite con cadenza almeno annuale; per gli esterni chiamati a far parte di commissioni di qualsiasi tipo la certificazione sarà acquisita contestualmente alla nomina, che potrà considerarsi efficace solo dopo l'acquisizione dell'autocertificazione dalla quale risulti l'assenza di condanne come precisato.

Competente per la ricezione delle autocertificazioni è l'Area Legale e Societaria che svolge verifiche attraverso l'accesso alla banca dati del Casellario Giudiziale.

I Dirigenti e/o Responsabili degli Uffici competenti per i procedimenti e/o i provvedimenti di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) hanno l'obbligo di collaborare con l'Area Legale e Societaria per le attività a tale Ufficio assegnate ai sensi del presente articolo.

Per ogni incarico o carica assegnata viene inoltre richiesta dall'Area Legale e Societaria la visura camerale del soggetto interessato.

5.8. FORMAZIONE

La formazione riveste fondamentale importanza nell'ambito della prevenzione della corruzione. La stessa L. 190/12 contiene la previsione di meccanismi di formazione definiti dal RPCT e destinati, in primo luogo, ai dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

Sin dall'entrata in vigore del Piano, il Responsabile Prevenzione ha avviato incontri informativi e formativi con tutti i Dipendenti della Società al fine di diffondere la conoscenza della normativa specifica in materia in prevenzione della corruzione nonché la condivisione degli strumenti di prevenzione adottati dalle Società medesime. Oltre a ciò, sono state svolte attività formative ad hoc, sia in house sia con soggetti esterni, anche presso soggetti terzi che hanno riguardato sia i Referenti sia i Dipendenti delle aree interessate. Anche negli anni successivi è stata svolta la formazione in conformità ai livelli previsti nel Piano di Formazione adottato e nei successivi aggiornamenti annuali.

In ossequio a tali indicazioni normative, anche il presente aggiornamento prevede:

- (i) sia una formazione *ad hoc*, indicata tra le misure specifiche in relazione ai singoli rischi di cui alla "VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E DEL D.LGS 231/2001", per lo più riferita agli specifici ambiti di operatività del rischio;
- (ii) sia una formazione finalizzata a sensibilizzare tutti gli attori coinvolti nell'attuazione del P.T.P.C. sui principali temi concernenti politiche, programmi e strumenti utilizzati per la prevenzione; in tale ottica, si prevede di attivare percorsi formativi con l'intento di:
 - diffondere a tutti i livelli dell'organizzazione Aziendale la conoscenza della normativa specifica in materia in prevenzione della corruzione;
 - diffondere a tutti i livelli dell'organizzazione Aziendale la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione;
 - creare competenze specifiche per lo svolgimento delle attività a più alto rischio di corruzione;
 - diffondere a tutti i livelli dell'organizzazione Aziendale valori etici mediante la conoscenza di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Per raggiungere gli obiettivi sopra esposti, e secondo le indicazioni di cui al P.N.A., la formazione anche per il 5° aggiornamento del Piano sarà strutturata su tre diversi livelli:

- a. un primo livello specifico, riservato al Responsabile Prevenzione ed ai Referenti, orientato a identificare politiche e strumenti atti a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- b. un secondo livello generale, che vede destinatari tutti i dipendenti, non coinvolti nella

- formazione di cui alla precedente lett. (a), che farà riferimento alle tematiche generali dell'etica e della legalità e che sarà orientato alla riduzione del rischio di corruzione attraverso adeguate modalità di conduzione dei processi;
- c. un terzo livello che riguarda l'erogazione di formazione *ad hoc* nelle materie e discipline inerenti alle specifiche aree di rischio di cui al precedente punto (i).
- Allegato al presente 5° aggiornamento, agli atti della Società, il piano di formazione relativo all'anno 2019.

5.9. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (“WHISTLEBLOWER”)

La tutela del dipendente che segnali condotte illecite all'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in alcune convenzioni Internazionali e ratificata dall'Italia.

La L. 190/2012 ha introdotto, nel D.Lgs. 165/2001, l'art. 54-bis ove è previsto che:

- 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*
- 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.*
- 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.*
- 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.*

Come precisato nel P.N.A. 2013, la disposizione contenuta nell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 “[...] pone tre norme:

- a) la tutela dell'anonimato;*
- b) il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;*
- c) la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante”.*

Al fine di dare concreta attuazione a tale disposizione, occorre che vengano adottate concrete misure di tutela del dipendente che - secondo quanto indicato dall'A.N.A.C. con la Determinazione del 28.04.2015, n. 6 - “[...] deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie. Questa tutela è, poi, nell'interesse oggettivo dell'ordinamento, funzionale all'emersione dei fenomeni di corruzione e di mala gestio”.

Con tale Determinazione, l'A.N.A.C. ha previsto che: “In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente nell'ambito del Piano di prevenzione della corruzione, l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle previste nelle presenti Linee guida [...] Per quanto attiene, invece, alle società e agli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni, sulla base dell'orientamento recentemente espresso dall'Autorità nelle citate Linee guida,

l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta per esse oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico. Esse sono sottoposte alla disciplina sulla trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse eventualmente svolta. Considerata tuttavia la partecipazione delle amministrazioni pubbliche e tenuto conto che le società e gli enti predetti gestiscono risorse pubbliche, sarebbe opportuno che le amministrazioni partecipanti promuovano l'adozione di misure volte ad incoraggiare i dipendenti degli stessi enti a segnalare eventuali condotte illecite approntando forme di tutela della loro riservatezza. L'Autorità auspica comunque che il legislatore intervenga per colmare il vuoto normativo sopra evidenziato".

Del pari, nelle Linee Guida A.N.A.C. viene ribadito che: *"In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall'Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni".*

Anche il P.N.A. 2016 ha previsto il *whistleblowing* tra le azioni e le misure per la prevenzione, richiedendo che esso sia utilizzato per effettuare una segnalazione "in buona fede", nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione e non per esigenze individuali. Tale istituto deve essere finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella Pubblica Amministrazione, ponendo particolare attenzione affinché non si verificino comportamenti discriminatori verso chi effettua la segnalazione.

Il presente documento, coerente con le indicazioni del Piano nazionale, tiene conto anche della normativa nel frattempo intervenuta (da ultimo la L. 179 del 30/11/2017 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», che rivede la materia inerente la protezione del cd. whistleblower, sostituendo integralmente l'articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 ed estendendo tale tutela anche nel settore privato, incidendo sul c.d. modello 231) e delle linee guida ANAC approvate definitivamente con delibera 1134 del 8/11/2017 per "l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A".

Tenuto conto di tali indicazioni, Brescia Infrastrutture, ha adottato il "Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti e misure a tutela del segnalante (whistleblower)" pubblicato sul SITO alla sezione Società trasparente, nonché la piattaforma per le segnalazioni illecite "WHISTLEBLOWING PA" che garantisce l'anonimato delle segnalazioni e del segnalante.

Tali procedure costituiscono quindi parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) della Società nonché del MOG.

5.10. ASTENSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSE

La disciplina generale del conflitto di interesse è delineata dalle seguenti disposizioni:

- articolo 6 bis l. 241/1990
- legge 190/2012 e d.lgs 39/2013;
- artt. 3, 6, 7, 13, 14 e 16 del d.P.R. 62/2013;
- articolo 53, comma 14, d.lgs. 165/01;
- articolo 78 d.lgs. 267/2000;
- art. 42 del d. lgs 50/2016.

In particolare l'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 prevede che *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».*

Tale norma contiene due prescrizioni:

- obbligo di astensione per i soggetti in essa elencati;
- un dovere di segnalazione.

Le linee guida ANAC n. 15/2019 relative al conflitto di interesse previsto dall'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, precisano che al primo comma, il suddetto articolo richiede alle stazioni appaltanti la previsione di misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, così da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. La funzione della norma è quella di evitare che l'amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee all'appalto, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi. Al secondo comma, la disposizione offre una definizione di conflitto di interesse con specifico riferimento allo svolgimento delle procedure di gara, chiarendo che la fattispecie si realizza quando il personale di una stazione appaltante o un prestatore di servizi che intervenga nella procedura con possibilità di influenzarne in qualsiasi modo il risultato, abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può minare la sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del contratto.

A titolo esemplificativo e quale contenuto minimo della nozione di conflitto di interesse, la norma indica le situazioni che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Si tratta delle decisioni o attività idonee a coinvolgere interessi propri del dipendente pubblico o del prestatore di servizi, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente e di ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Per prevenire tale criticità la Società ha previsto un obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della presenza di conflitto di interesse e il conseguente obbligo di astensione dal partecipare alla procedura, in capo ai soggetti preposti alla procedura di aggiudicazione degli appalti: dipendenti che in base a un valido titolo giuridico legislativo o contrattuale possano impegnare la società verso terzi, commissari e segretari delle commissioni giudicatrici. Stesso obbligo è stato previsto nella fase esecutiva dell'appalto in capo a Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza ed eventuali dipendenti che in base a un valido titolo giuridico legislativo o contrattuale possano impegnare la società verso terzi.

Tale dichiarazione è richiesta anche nelle selezioni del personale ai soggetti chiamati a svolgere il ruolo di commissari.

Ai soggetti esterni nominati da Brescia Infrastrutture S.r.l., quali commissari e / o membri di giuria, la Società richiede, contestualmente all'accettazione dell'incarico, di fornire una dichiarazione sostitutiva circa l'autorizzazione da parte dell'Ente pubblico di appartenenza, a ricoprire la carica di commissario in oggetto. Tale dichiarazione è condizione necessaria al fine della validità dell'incarico.

Il MOG, il Codice Etico adottato da Brescia Infrastrutture, a cui si rimanda, disciplina tale materia, come anche la Carta di Pisa alla quale il Comune di Brescia ha aderito.

5.11. VERIFICHE AFFERENTI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

In data 25.07.2019, con Delibera del Consiglio di Amministrazione, è stato approvato il "Regolamento per lo svolgimento degli incarichi extra-istituzionali" che disciplina i criteri generali che la Società applica in materia di incarichi extra-istituzionali retribuiti o a titolo gratuito conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, ai dipendenti a tempo indeterminato, determinato e dirigenti.

Tale Regolamento, in adempimento a quanto previsto dalle linee guida n. 1134/17, prevede che:

- a) il personale ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Società lo svolgimento di incarichi extraistituzionali. Il personale dovrà infatti richiedere preventivamente a Brescia Infrastrutture S.r.l. il benestare per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali presentando istanza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- b) a seguito di verifica di assenza di incompatibilità o conflitti di interesse nell'esecuzione dell'attività da parte del richiedente il RPCT trasmette la propria relazione all'organo amministrativo;
- c) il RPCT, nel caso di autorizzazione, cura la pubblicazione dei dati sul SITO in ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza (con le modalità previste dall'allegato 2).

5.12. PROTOCOLLI OPERATIVO

Brescia Infrastrutture con riguardo ai finanziamenti pubblici ottenuti con l'ultima delibera CIPE n. 16 del 01 maggio 2016, per opere di implementazione della metropolitana leggera automatica di Brescia, ha dato seguito a quanto previsto all'art. 36 c.3 del D.L. 90/14 convertito dalla legge 114/14 in tema di monitoraggio finanziario richiedendo la sottoscrizione di un protocollo operativo per gli affidamenti legati alla Delibera CIPE al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari legati al finanziamento pubblico da parte della DIA.

Tale richiesta di sottoscrizione del protocollo operativo viene recepita quale prassi per futuri finanziamenti pubblici di importo rilevante.

5.13. MODELLO ORGANIZZATIVO 231

Come anticipato nelle disposizioni introduttive, la società ha aggiornato il proprio MOG unificando tale documento con il Piano Triennale Prevenzione Corruzione.

Nell'aggiornamento del Modello 231 infatti si è tenuto conto della Determinazione ANAC n. 1134/17 *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto private controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, che raccomanda l'adozione di un documento unitario con il quale sono individuate le misure del “modello 231” e le misure integrative di prevenzione della corruzione unitamente alla sezione dedicata alla trasparenza.

La valutazione dei rischi corruttivi prende quindi in considerazione i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e gli eventi corruttivi della L. 190/2012: i presidi in materia di anticorruzione disciplinati nel Modello Organizzativo sono validi anche quali presidi del P.T.P.C. e viceversa. In particolare, come già indicato nel modello 231, nell'ottica dell'integrazione del modello e del PTPC, l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile Prevenzione Corruzione cooperano mediante flussi informativi e riunioni periodiche, al fine di presidiare al meglio le aree e i processi a rischio di corruzione.

6. LE ULTERIORI MISURE SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

6.1. RAPPORTI CON TERZI E PRINCIPI DI CONTROLLO GENERICI

Si conferma quanto già previsto nel P.T.P.C., nel 1°, 2°, 3° e 4° Aggiornamento e si rinvia al Codice Etico e successive modifiche ed integrazioni.

6.2. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Si conferma quanto già previsto nel P.T.P.C., nel 1°, 2° e 3° e 4° Aggiornamento e si rinvia al Codice Etico e successive modifiche ed integrazioni.

6.3. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

Si conferma quanto già previsto nel P.T.P.C., nel 1°, 2° e 3° e e 4° Aggiornamento.

L'approvvigionamento di beni e servizi viene effettuato seguendo le modalità previste dal D.lgs. 50/16 e le Linee Guida ANAC in materia.

La Società anche durante la vigenza del presente 5° aggiornamento adeguerà se del caso il Regolamento acquisiti e il "Manuale procedura acquisti".

Il D.Lgs. 50/2016 ha poi introdotto l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazioni elettronici a far data dal 18 ottobre 2018. Con l'art. 52 è stato ribadito l'obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione.

La Società a far data dal gennaio 2018 si è dunque dotata di un proprio sistema di e-procurement attraverso l'utilizzo di piattaforma di e-procurement al fine di avere un valido supporto organizzativo nel processo di acquisto che garantisce il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento.

6.4. REGALI, OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Brescia Infrastrutture non riceve, per sé o per altri, alcuna forma di omaggio, regalia, compensi o altra utilità che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore o posizioni di vantaggio da parte della Società.

Nei rapporti di affari ai dipendenti è vietato ricevere o offrire, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore e, comunque, da non compromettere l'immagine della Società ovvero il cui valore complessivo sia contenuto al di sotto della soglia di euro 150.

Oltre a quanto espressamente previsto in materia nel presente aggiornamento del P.T.P.C. si rinvia al Codice Etico adottato dalla Società e successive modifiche ed integrazioni.

6.5. CONSULENZE ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI

L'affidamento di attività di consulenza ed attività professionale deve avvenire, non solo nel rispetto della normativa vigente in materia, ma anche delle procedure interne adottate o da adottarsi da parte della Società.

La Società nel corso del 2018 ha adottato il "Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti esterni" volto a disciplinare in maniera organica e compiuta, nel rispetto della normativa vigente, i presupposti, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi di studio e ricerca, di consulenza e di collaborazione con la finalità di promuovere la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica per l'affidamento di tali incarichi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità.

6.6. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

L'attività della Società diretta al reclutamento del personale deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia applicabile alla Società medesima e delle procedure aziendali adottate e da adottarsi.

In forza della Deliberazione di Giunta Comunale del 4.11.2014 n. 616, con cui il Comune ha adottato l'atto di indirizzo in materia di vincoli assunzionali e di contenimento delle spese di personale, prima di procedere per l'assunzione di personale, Brescia Infrastrutture deve ottenere il benestare da parte del socio unico Comune di Brescia.

Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 19 del D.lgs 175/2016, Brescia Infrastrutture nell'anno 2016 si è dotata di apposito regolamento per il reclutamento del personale, con il quale ha disciplinato i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi di cui all'articolo 35 c.3 del D.lgs 165/01. Ai sensi dell'art. 19 c.3 del D.lgs. 175/16, tale regolamento è pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del SITO, in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza previsti dal D.lgs 33/2013.

6.7. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E PROCESSI AMMINISTRATIVI

La gestione delle risorse finanziarie e dei processi amministrativi della Società deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia e delle procedure adottate o da adottarsi da parte della Società. In ogni caso, tali attività devono essere improntate ai seguenti principi:

- (i) la fatturazione attiva deve essere eseguita nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità definite dal sistema di organizzazione interno a Brescia Infrastrutture, monitorata dal responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrazione e Controllo;
- (ii) gli incassi sono effettuati sulla base di strumenti di pagamento tracciabili e sono contabilizzati a cura dell'Ufficio competente, monitorata dal responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrazione e Controllo;
- (iii) tutti i flussi finanziari di Brescia Infrastrutture sono gestiti attraverso strumenti di pagamento tracciabili e conti correnti aperti dal personale titolare di adeguata delega, utilizzando strumenti informatici che consentono procedure operative automatizzate e tracciabili;
- (iv) i responsabili delle U.O. competenti devono adottare iniziative e strumenti atti al rispetto, laddove applicabile, della disciplina specifica in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("L. 136/2010");
- (v) i responsabili delle U.O. competenti devono adottare iniziative e strumenti atti al puntuale rispetto della disciplina in materia di regolarità contributiva e fiscale;
- (vi) La tracciabilità della gestione delle risorse finanziarie garantisce la trasparenza e la possibilità di verifica puntuale di tutte le operazioni di pagamento.

6.7.1. Antiriciclaggio

In attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il D. Lgs. 90/2017, che ha modificato il precedente D. lgs. 231/2007, all'art. 10 detta specifiche disposizioni rivolte alle pubbliche amministrazioni competenti per lo svogimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo. Nell'ambito dei seguenti procedimenti:

- i. Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione e concessione;
- ii. Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, di forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- iii. Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

L'art. 1, comma 2, lett. hh) include nella definizione di pubbliche amministrazioni anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.

La Società ha recepito gli indicatori di anomalia dell'UIF riportati nella circolare del 23 aprile 2018, che sono articolati in:

- a) Indicatori connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- b) Indicatori connessi con le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni;
- c) Indicatori per specifici settori di attività (relativamente a quelli indicati per il settore appalti e contratti pubblici e Settore immobili e commercio).

La società comunicherà tempestivamente all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia i dati e le informazioni relativi a operazioni sospette desunte da tali indicatori di anomalia.

Si richiama quanto previsto nel MOG ed i relativi protocolli.

6.8. UTILIZZO DELL'ARBITRATO

Le previsioni contenute nella L. 190/2012, all'art. 1, commi da 19 a 25, sono state abrogate dall'art. 217 del D.Lgs. 50/2016, il cui art. 209, dedicato alla materia dell'arbitrato, prevede che: *“Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.”*

La stazione appaltante deve indicare nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, nel caso di procedure senza bando, nell'invito, se il contratto prevederà o meno la clausola compromissoria, prevedendo per l'aggiudicatario la possibilità di ruscare la clausola compromissoria, che quindi non verrà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

È vietato in ogni caso il compromesso.

Inoltre, è nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.

Si riconferma quindi la possibilità di deferire controversie di cui a tale normativa ad arbitri, in conformità a quanto previsto nella citata normativa e con modalità tali da assicurare il rispetto dei principi di pubblicità e rotazione degli incarichi di arbitrato, oltre che nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.

6.9. CONTENZIOSI, PROCEDIMENTI ED ACCORDI TRANSATTIVI

La gestione dei contenziosi deve avvenire, non solo nel rispetto della normativa vigente in materia, ma anche delle procedure interne adottate o da adottarsi da parte di Brescia Infrastrutture rispettando i seguenti principi minimi:

- (i) la scelta dei legali e dei consulenti tecnici di parte deve essere fatta, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- (ii) l'attività svolta dai legali e dai consulenti tecnici di parte deve essere documentata e, prima della liquidazione degli onorari, che deve avvenire sulla base della descrizione dell'attività svolta per poterne valutare la conformità, è necessario verificare l'effettività della prestazione;
- (iii) i rapporti con le Autorità e con i pubblici funzionari che svolgono funzioni giudiziarie, ispettive o di vigilanza (o in qualche modo collegate al contenzioso amministrativo o giudiziario), devono essere curate dalle aree competenti di Brescia Infrastrutture e devono essere basate sui principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nel

rispetto della normativa vigente.

L'ANAC il 6 novembre 2018 ha adottato le Linee guida n. 12 sugli Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, al fine di chiarire i numerosi dubbi interpretativi che sono stati segnalati all'Autorità.

Le norme che fanno riferimento ai servizi legali nel codice degli appalti pubblici (D.lgs. 50/2016) sono:

- L'articolo 17, comma 1, lettera d) - rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi» - il quale elenca alcune tipologie di servizi legali che sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni del codice degli appalti pubblici.
- L'articolo 140, contenuto nel Capo I dedicato agli «Appalti nei settori speciali», che assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici, nei quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d)». Il citato Allegato IX individua l'ambito di applicazione non solo delle disposizioni di cui al richiamato articolo 140, ma anche di quelle contenute negli articoli 142, 143 e 144 che, dettando un regime "alleggerito", complessivamente integrano la Parte II, Titolo VI, Capo II del Codice dei contratti pubblici, rubricato «Appalti di servizi sociali e altri servizi nei settori ordinari».

L'Autorità parte dalla premessa che il dato letterale di tali disposizioni lascia intendere che oltre ai servizi legali esclusi dall'ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici - puntualmente elencati all'articolo 17, comma 1, lettera d) - vi sono tipologie di servizi legali, che devono essere ricondotte nella categoria di cui all'Allegato IX e che devono ritenersi soggette alla disciplina del codice dei contratti pubblici, pur con alcune differenziazioni in tema di pubblicità. L'Autorità ha ritenuto necessario elaborare un atto di regolazione, ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l'esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell'elenco di cui all'articolo 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all'Allegato IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi, aderendo all'impostazione espressa dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018.

L'ANAC precisa una chiara distinzione presente nella norma tra:

- L'ipotesi dell'affidamento dei servizi legali che costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio);
- L'ipotesi dell'incarico legale conferito ad hoc che costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi).

Tale distinzione impone alle stazioni appaltanti la corretta individuazione del fabbisogno, anche allo scopo di evitare il frazionamento artificioso della commessa, vietato ai sensi dell'articolo 51 del Codice dei contratti pubblici.

Una delle parti più importanti delle linee guida in esame riguarda la procedura di affidamento da seguire per l'affidamento dei servizi legali. Nello specifico l'ANAC ha chiarito che:

- L'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici (contratto di opera intellettuale), è escluso dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici ma, tuttavia, ai sensi dell'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, tale affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Ciò comporta che il soggetto affidante il servizio provveda a:

- accertare la congruità e l'equità del compenso, in considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza della qualità delle relative prestazioni;
- accertare la congruità degli atti posti in essere rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- porre in essere una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti;
- garantire che tutti i concorrenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico soggetto;

- garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di selezione, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall'amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull'imparzialità della selezione;
- formulare requisiti di partecipazione proporzionati all'oggetto e al valore dell'affidamento, nonché predisporre procedure la cui complessità sia proporzionata alla tipologia di contratto che si intende affidare;
- garantire ai soggetti interessati un agevole accesso, in tempo utile, a tutte le informazioni necessarie relative alla procedura prima che essa sia aggiudicata, in modo da consentire l'eventuale manifestazione di interesse da parte dei professionisti interessati.

E' necessario sottolineare che l'Autorità ritiene rientrare tra migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Affinché la costituzione di un elenco di professionisti sia conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici è necessario che l'amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale un avviso, finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere inseriti nell'elenco, nel quale sono indicati i requisiti richiesti per l'iscrizione, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco
Brescia Infrastrutture durante la vigenza del 5° aggiornamento provvederà a pubblicare avvisi pubblici al fine di raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all'implementazione del proprio albo fornitori.

6.10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

I Referenti aziendali devono informare tempestivamente il R.P.C.T. in merito a qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del presente aggiornamento del P.T.P.C.

I Dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione segnalano ai propri Responsabili ogni anomalia accertata ed indicano, se ne sono a conoscenza, la motivazione.

6.11. LE MISURE AGGIUNTIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ulteriori misure amministrative, organizzative e gestionali volte a garantire l'attuazione di un'efficace strategia di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale dell'illegalità, sono le seguenti:

- (i) collaborazione tra Referenti e RPCT nel vigilare sull'osservanza, da parte dei Dipendenti, dei doveri contenuti nel Codice Etico adottato dalla Società e delle prescrizioni contenute nel presente 5° aggiornamento del P.T.P.C.;
- (ii) presenza di più Responsabili Aree/Uffici in occasione dello svolgimento di procedure o di procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un solo Responsabile Area/Ufficio;
- (iii) promozione di modalità decisionali condivise, al fine di facilitare un controllo sui processi decisionali ripartito fra più soggetti che concorrono e partecipano alla decisione, ferme restando le norme sul Responsabile del Procedimento - ai sensi della L. 241/1990, laddove applicabili, e l'imputazione della responsabilità ai soggetti cui competono gli atti finali;
- (iv) sinergia e collaborazione tra RPCT e ODV tramite flussi informativi;
- (v) Utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica:
responsabiletrasparenza@bresciainfrastrutture.it
bsi-responsabiletrasparenza@legalmail.it
- (vi) utilizzo della piattaforma per le segnalazioni illecite "WHISTLEBLOWING PA" rinvenibile sul sito di Brescia Infrastrutture – Sezione Trasparenza – altri contenuti.

7. ATTUAZIONE DEL QUARTO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.: IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO

7.1. PREMESSA

La normativa di riferimento prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite nel presente 5° aggiornamento del P.T.P.C.

Nel presente aggiornamento si riconferma che:

- il RPCT può, in qualsiasi momento, richiedere ai Responsabili degli Uffici competenti informazioni e dati relativi a determinati settori di attività;
- egli può chiedere anche ai Dipendenti che hanno istruito e/o adottato un atto di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'emanazione dell'atto;
- in ogni momento, il RPCT può verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali ai Dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche se potenzialmente, ipotesi di corruzione ed illegalità;
- il RPCT può inoltre monitorare, anche a campione, i rapporti tra Brescia Infrastrutture ed i soggetti che con le stesse stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dipendenti della Società;
- egli può inoltre effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le strutture competenti;
- il RPCT svolge audit relativi a Aree/processi/subprocessi ritenuti a rischio e relaziona trimestralmente l'organo amministrativo sull'esito di tali verifiche.
- nell'attività di monitoraggio, in forza dell'unione del P.T.P.C. e del Modello organizzativo 231, il RPCT collabora con l'Organismo di Vigilanza.

7.2. INDIRIZZI PER L'AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. – RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

Ai sensi della L. 190/2012, l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione deve avere cadenza annuale.

Tale aggiornamento deve tener conto di fattori quali la mutazione del quadro normativo ed organizzativo, l'emersione di rischi non considerati nel vigente piano triennale e successivi aggiornamenti e la relazione annuale del responsabile prevenzione che sintetizza l'attività di monitoraggio effettuata.

Eventuali aggiornamenti o cambiamenti all'assetto societario, che non abbiano conseguenze impattanti sull'attuazione del presente 5° Aggiornamento del P.T.P.C. e delle misure in esso previste, saranno comunicati sul SITO e saranno oggetto del successivo aggiornamento annuale.

La procedura per l'aggiornamento sarà la stessa seguita per il 1°, 2°, 3° e 4° Aggiornamento del P.T.P.C. e per il presente 5° Aggiornamento del P.T.P.C.

Il Responsabile Prevenzione, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della L. 190/2012, deve redigere annualmente una propria Relazione recante i risultati dell'attività svolta secondo i modi, i tempi ed i contenuti individuati dall'A.N.A.C.

L'A.N.A.C., con comunicato del Presidente 13/11/2019 ha fissato il 31/01/2020 come termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione Annuale per l'anno 2019. Il Responsabile Prevenzione provvederà, quindi, entro i termini e con le modalità indicati da A.N.A.C. alla pubblicazione di tale documento.

7.3. SEGNALAZIONI

Questo 5° aggiornamento del Piano non prevede modifiche dei recapiti potranno essere inviate le comunicazioni e/o segnalazioni.

Le comunicazioni possono essere inviate all'attenzione del Responsabile Prevenzione:

- tramite posta elettronica all'indirizzo:

responsabiletrasparenza@bresciainfrastrutture.it

- tramite PEC all'indirizzo: bsi-responsabiletrasparenza@legalmail.it;
- tramite posta ordinaria all'indirizzo indicato sul SITO, Sezione "Società Trasparente"
Via Triumplina 14 – 25123 Brescia;
- tramite la piattaforma per la segnalazione di illeciti.

7.4. CONCLUSIONI

Per rendere efficace l'attuazione del P.T.P.C. è necessario che tutti i soggetti coinvolti all'interno dell'organizzazione aziendale della Società e che svolgano attività considerata a rischio abbiano un continuo confronto con i Referenti e con il Responsabile Prevenzione.

Il RPC monitorerà gli effetti del presente 5° aggiornamento del P.T.P.C. e se lo riterrà opportuno potrà riesaminare il P.T.P.C. e compiere tutte le attività necessarie a renderlo più idoneo al raggiungimento degli obiettivi introdotti dalla normativa di riferimento anche durante l'anno.

SEZIONE II

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DI BRESCIA INFRASTRUTTURE (2019-2021) QUARTO AGGIORNAMENTO

8. TRASPARENZA

8.1. INTRODUZIONE

Il principale strumento, in possesso delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, per permettere ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di uguaglianza, buon andamento, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza del loro operato è la pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività svolte nonché le modalità di gestione e di erogazione dei servizi pubblici.

Il concetto di "trasparenza" è ripreso dall'art. 1 del D.Lgs. 33/2013 che, nella sua attuale formulazione, come modificata dal D.Lgs. 97/2016, qualifica la trasparenza: *"[...] come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

In tale ottica, il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire un livello essenziale delle prestazioni erogate da tutte le Amministrazioni Pubbliche e dai soggetti ad esse equiparati, rappresenta uno strumento importante per la prevenzione e la repressione dei fenomeni corruttivi. Con il D.Lgs. 33/2013, il Legislatore – in attuazione della delega contenuta nella Legge 190/2012 – ha disciplinato in maniera organica i casi di pubblicità, per finalità di trasparenza, mediante inserzione di dati, di informazioni, di atti e di documenti sui siti web istituzionali dei soggetti obbligati. L'art. 1, co. 34, della L. 190/2012 prevede che: *"Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"*.

In sede di riordino e nell'ambito del disegno di delega, l'ambito soggettivo di applicazione di tale norma era previsto dall'art. 11, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 33/2013, poi abrogato dall'art. 43, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 97/2016, che ha al contempo previsto che *"I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti all'articolo 2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto"*.

L'art. 2 bis del D.Lgs. 33/2013 prevede infatti che *"La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: [...] b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; [...] c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni"*

amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.

Le linee guida n. 1134/17 forniscono puntuali indicazioni alle società di diritto privato controllate dalle pubbliche amministrazioni circa l’ambito di applicabilità delle disposizioni normative del D. Lgs. 33/2013.

Ai sensi di tali norme nonché delle indicazioni dell’A.N.A.C., gli enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le società da queste controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile devono:

- a) collaborare con l’Amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 22 del D.Lgs. 33/2013 (“*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato*”);
- b) (ii) provvedere alla pubblicazione sul proprio sito delle informazioni e dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013 nonché assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza richiesti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 medesimo.

Ai sensi dell’art. 22, co. 5, del D.Lgs. 33/2013 inoltre: “Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l’applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 256, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni”. Pertanto, ove le società partecipate siano pure controllate, le stesse saranno tenute a svolgere attività di promozione dell’applicazione della citata disciplina sulla trasparenza da parte delle società dalle stesse. I dati pubblicati nella Sezione “Società Trasparente” del SITO sono in formato di tipo aperto. Qualora nel corso di vigenza del 5° Aggiornamento, entreranno in vigore ulteriori normative e/o interpretazioni in materia, Brescia Infrastrutture si adeguerà a tali indicazioni normative.

8.2. IL 5° AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I. DI BRESCIA INFRASTRUTTURE

Tenuto conto della richiamata disciplina normativa, Brescia Infrastrutture - come indicato nel capitolo Secondo della Sezione I del presente documento cui si rinvia integralmente - al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 ed alle ulteriori normative vigenti in materia, definisce il presente 5° aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (“P.T.T.I.”), quale allegato all’aggiornamento del P.T.P.C. di cui alla Sezione I del presente documento e strumento per promuovere l’innovazione, l’efficienza organizzativa, la trasparenza e la prevenzione della corruzione. Il D.Lgs. 97/2016 ha abrogato il secondo comma dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 che prevedeva l’obbligo per ogni Amministrazione di adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. Per adempiere alle nuove previsioni normative, secondo quanto indicato dall’A.N.A.C., la presente sezione è dedicata alla materia della trasparenza.

Nel presente aggiornamento viene riportata la coesistenza della disciplina della trasparenza con la normativa in materia di privacy, aggiornata ai sensi del GDPR 2016/679 entrato in vigore nel maggio 2018.

8.3. SOGGETTI COINVOLTI PER L’ATTUAZIONE DEL 5° AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I.

8.3.1. Organi amministrativi della società

L’Organo Amministrativo della società approva il P.T.T.I. ed i relativi aggiornamenti ed ha il compito di segnalare al RPCT, gli atti o fatti accaduti nell’esercizio dell’attività aziendale che possano rendere necessarie modifiche o adeguamenti al P.T.T.I. durante le fasi di aggiornamento o di approvazione.

8.3.2. Il Responsabile della Trasparenza

Al fine di dare attuazione al combinato disposto dall’art. 1, co. 7, della L. 190/2012 e dall’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 è stato nominato la Dott.ssa Francesca Bazzani quale Responsabile per la Trasparenza per la Società (“**Responsabile Trasparenza**”), che, come anticipato nella Sezione Prima del presente documento, ricopre anche il ruolo di Responsabile della

Prevenzione della Corruzione.

Al Responsabile Trasparenza competono le seguenti attività:

- (i) il coordinamento e il controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurandone la continuità, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- (ii) il controllo della regolare attuazione dell'accesso civico;
- (iii) la segnalazione dei casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione, come previsti dalla normativa vigente;
- (iv) la collaborazione con l'Amministrazione Pubblica di riferimento, Comune di Brescia, per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasparenza come indicate dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013;
- (v) la predisposizione e l'aggiornamento del P.T.T.I. in relazione al P.T.P.C.;
- (vi) la guida dell'intero processo di realizzazione delle iniziative volte a garantire la piena attuazione del P.T.T.I.

Nell'azione di monitoraggio, il Responsabile Trasparenza si avvale del supporto e della collaborazione delle altre Aree/U.O. interessate, le quali sono tenute a fornire, tempestivamente, tutte le informazioni richieste al fine del corretto svolgimento dell'attività di verifica e di controllo.

8.3.3. Referenti

Come previsto anche dal PNA 2016 il piano di prevenzione della corruzione deve indicare i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati nell'ambito di una maggiore responsabilizzazione della struttura interna ai fini dell'effettiva realizzazione degli standard di trasparenza.

In particolare il responsabile della trasparenza avvalendosi del supporto dei referenti aziendali adotta tutte le misure idonee affinché le banche dati che alimentano le informazioni inerenti alla trasparenza siano aggiornate in modo tempestivo e costante.

8.4. ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL 5° AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I.

8.4.1. Obiettivi e finalità

Alla data di adozione del presente 5° aggiornamento del P.T.T.I., Brescia Infrastrutture ha già recepito le disposizioni del D.Lgs. 33/2013 e delle linee guida n. 1134/17.

Il presente 5° aggiornamento del P.T.T.I. raccoglie i dati che riguardano l'organizzazione di Brescia Infrastrutture.

Sono inoltre indicate le azioni che la Società intende utilizzare per far crescere il livello di trasparenza e perseguire gli obiettivi di legalità, di etica pubblica e di sviluppo della cultura dell'integrità.

Gli obiettivi di trasparenza che si intendono confermare nell'arco di vigenza del presente aggiornamento sono i seguenti:

- (i) garantire la massima trasparenza nella pubblicazione, all'interno della sezione "*Società Trasparente*" del SITO, di tutti i dati, informazioni o documenti come previsto dal D.Lgs. 33/2013, nei limiti dell'applicabilità del D.Lgs. come previsto dalle linee guida n. 1134/17, con l'obiettivo di sviluppare una cultura della legalità ed integrità anche del proprio personale;
- (ii) aumentare il flusso delle informazioni all'interno della Società, permettere un continuo confronto e consultazione dei soggetti interessati attraverso un tavolo di lavoro coordinato dal Responsabile Trasparenza e garantendo così il monitoraggio del programma stesso;
- (iii) assicurare una progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione;
- (iv) assicurare il mantenimento di sistemi di automazione per la produzione e la pubblicazione dei dati;

- (v) continuare virtuosamente a migliorare la qualità complessiva del SITO, in particolar modo per quanto attiene ai requisiti di accessibilità e facilità di utilizzo;
- (vi) implementare il canale di accesso ai cittadini/utenti, con particolare attenzione allo strumento dell'accesso civico.

Tutte le attività compiute o che saranno poste in essere dalla Società sono svolte nell'ottica del miglioramento continuo, anche attraverso un'adeguata gestione delle risorse utilizzate e dei servizi prodotti.

Tenuto conto delle indicazioni date nelle linee guida n. 1134/17, l'Organismo di Vigilanza curerà l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo quanto indicato dall'ANAC medesimo (attestazione OIV).

8.4.2. Obiettivi strategici ed operativi in materia di trasparenza

Sono riconfermati gli indirizzi strategici in materia di trasparenza per il triennio 2020-2022 attribuiti al Responsabile Trasparenza ricomprendono:

- (i) la pubblicazione, nella sezione "*Società Trasparente*" del SITO, dei dati in conformità al D.Lgs. 33/2013 e alle successive eventuali modifiche e/o integrazioni;
- (ii) il monitoraggio del P.T.T.I. con l'obiettivo di aumentare il livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità della Società da parte della struttura interna e della collettività e di incrementare la qualità dell'azione amministrativa e del livello di trasparenza dell'attività svolta;
- (iii) costante adeguamento alla normativa di settore.

8.4.3. Le aree coinvolte per l'individuazione dei contenuti del 5° aggiornamento del P.T.T.I.

Per la redazione del presente aggiornamento del P.T.T.I. si sono pienamente confemati gli obblighi normativi previsti nel precedente piano, a cura del RT.

8.4.4. I termini e le modalità di adozione del 5° aggiornamento del P.T.T.I. da parte degli organi di vertice

Il 5° aggiornamento del P.T.T.I. è adottato da Brescia Infrastrutture unitamente all'adozione dell'aggiornamento del P.T.P.C., di cui alla Sezione I del presente documento, in cui è inserito e del quale ne costituisce parte integrante.

8.5. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Sebbene l'attuazione del presente aggiornamento del P.T.T.I. richieda l'apporto della struttura societaria a cui si rivolge direttamente per il raggiungimento degli obiettivi e delle azioni previste, è di fondamentale importanza che tutto il personale della Società sia messo in grado di conoscere e condividere le linee fondamentali del presente aggiornamento del P.T.T.I.

Entro trenta giorni dall'adozione del 5° aggiornamento P.T.T.I., il Responsabile Trasparenza ne illustra i contenuti ai soggetti responsabili della relativa attuazione, come anche individuati nella successiva tabella (allegato 2) in uno specifico incontro volto anche ad evidenziare i compiti affidati ed il contributo a ciascuno richiesto ai fini della relativa attuazione.

L'aggiornamento del P.T.T.I. deve essere divulgato nel modo più capillare possibile. Oltreché alla pubblicazione sul SITO dell'aggiornamento del presente P.T.T.I. dovranno essere realizzati incontri informativi sui suoi contenuti rivolti a tutto il personale da parte del Responsabile Trasparenza.

9. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL 5° AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I.

9.1. MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI

Il Responsabile Trasparenza si avvale dell'ausilio di Referenti all'interno della Società, per poter adempiere al meglio agli obblighi di pubblicazione ed aggiornamento dei dati nella sezione "*Società Trasparente*" presente sul SITO.

Essi sono tenuti ad assolvere alle loro funzioni con tempestività, completezza, veridicità, forma e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile Trasparenza, con il supporto dei Referenti, adotta tutte le misure idonee affinché le banche dati che alimentano le informazioni inerenti alla trasparenza della Società siano aggiornate in modo tempestivo e costante e che le pagine del SITO siano sempre complete nei contenuti.

La pubblicazione dei dati va effettuata nel rispetto di quanto prevede il D.Lgs. 33/2013 nonché le linee guida n. 1134/17 e secondo quanto indicato nella tabella (allegato 2).

Accanto alla tempestività dei flussi informativi, è necessario che tutti coloro che operano nell'ambito dell'azione di trasparenza svolgano la loro attività salvaguardando il principio della riservatezza, anche in ossequio a quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali nelle "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*" (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).

Inoltre, con delibera di C.d.A. del 29 agosto 2018, la società ha adottato il "*Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza – disciplina del procedimento sanzionatorio ex art. 47 d. lgs. 33/2013 ss.mm.ii.*", che disciplina il procedimento relativo all'irrogazione delle sanzioni per l'omissione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione delle informazioni in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 33/13.

9.2. MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 43, co. 5, del D.Lgs. 33/2013 il Responsabile Trasparenza "*[...] in relazione alla loro gravità [...] segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità*".

Il monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di trasparenza stabiliti dalla normativa vigente e dal presente aggiornamento del P.T.T.I. è effettuato dal Responsabile Trasparenza, in collaborazione con i Referenti, con cadenza trimestrale.

Quest'attività ha come conseguenza quella di esercitare un'azione di stimolo al puntuale rispetto delle prescrizioni di Legge ed evitare, nei casi di mancato o ritardato adempimento, l'attivazione delle forme di responsabilità.

A tal fine è indispensabile che il personale e tutti gli interessati forniscano in modo tempestivo e completo le informazioni e la collaborazione richiesti, al fine del corretto adempimento degli obblighi di verifica e di controllo attribuiti al Responsabile Trasparenza.

Il Responsabile Trasparenza presenta ogni anno agli organi amministrativi della Società una relazione sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, evidenziando le criticità riscontrate dalle verifiche effettuate e procede, quindi, ad individuare le misure correttive necessarie e a redigere gli aggiornamenti del P.T.T.I.

9.2.1. Organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione

L'Organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) svolge

il ruolo di attestare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, in ragione delle gravi responsabilità connesse all'omessa e/o errata pubblicazione degli stessi. Inoltre, tale organismo, deve collaborare con il RPCT all'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione al fine di garantire il corretto adempimento degli stessi.

Al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione si richiamano:

- 1) la delibera CIVIT 50/2013, con cui si invitano le società a prevedere *“al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare, entro il 31 dicembre, l'assolvimento degli stessi”*;
- 2) la delibera 77/2013, in cui viene ribadita l'importanza di individuare una funzione di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione e l'obbligo di attestare il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza;
- 3) la determinazione n. 8 /2015 dell'A.N.A.C, che prevede, al fine di ridurre gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, che ciascuna società individui un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009;
- 4) la determinazione ANAC 1134/2017, che suggerisce per le società partecipate di attribuire la funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione all'OdV.

La società, preso atto delle citate delibere, ha provveduto a nominare quale Organismo Indipendente di Valutazione il proprio Organismo di Vigilanza.

Tale organismo in concreto svolge la funzione di attestare gli obblighi di trasparenza e collabora con il RPCT all'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Ha inoltre il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati e quelli connessi all'anticorruzione e trasparenza.

Inoltre, l'OIV e il RPCT devono segnalare i casi di gravi o reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dopo aver esperito le proprie funzioni.

L'attribuzione delle funzioni dell'OIV in capo all'Organismo di Vigilanza, ai sensi della determinazione 8/2015 ANAC, è indicata chiaramente nella sezione del sito web *“Società Trasparente”*.

9.3. STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

Brescia Infrastrutture ha adottato uno strumento di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul SITO: l'obiettivo è un costante ed aggiornato monitoraggio dei contenuti acquisiti dagli utenti interessati.

Lo strumento principale è l'invio, entro il la metà di gennaio di ogni anno, da parte del Gestore tecnico del sito, al Responsabile Trasparenza delle statistiche annuali relative al numero delle visite ricevute sul SITO, sezione *“Società Trasparente”*: in tal modo è possibile verificare il numero di accessi ad ogni singola pagina o sezione, monitorando così le visualizzazioni effettuate. I risultati di tali statistiche permettono di formulare eventuali proposte da tenere in considerazione ai fini dell'aggiornamento del P.T.T.I.

9.4. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO

Si rimanda a quanto indicato in precedenza (5.2.2.) nonché al relativo Regolamento adottato con delibera del CDA del 30.01.2018.

9.5. CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI

Nella tabella Allegato 2 sono riportati i dati che Brescia Infrastrutture pubblica ed aggiorna periodicamente sul SITO, nella sezione *“Società Trasparente”* nonché gli eventuali *“Dati Ulteriori”*, il tutto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, dalle Linee Guida A.N.A.C. 1134/17, dal P.N.A. 2016 e dalle ulteriori delibere dell'A.N.A.C.

9.6. PUBBLICAZIONE DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY

Nella Sezione Trasparenza del SITO è stato pubblicato il presente avvertimento:

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ed è altresì richiamato il provvedimento n. 243/14 del Garante per la Protezione dei Dati Personali contenente le *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”*.

La Società, a tutela dei dati personali e sensibili contenuti nei documenti in pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/13, ha recepito quanto espresso con il provvedimento n. 243/14 del Garante per la Protezione dei Dati Personali e pertanto non procede alla pubblicazione, oscurando le parti del documento, dei dati sensibili ai sensi del d.lgs. 196/06 e del Reg. UE 2016/679. Indicazione che sono state recepite anche in forza dell’aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione.